

DCCXXXIV. SEDUTA

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 1951

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi Pag. 29146

Disegno di legge: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » (1364) (D'iniziativa dei deputati Fabiani ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	29146
ROMANO Antonio, <i>relatore</i>	29148, 29154, 29159, 29160, 29162
ANFOSSI	29148, 29156, 29160
BISORI	29150, 29156, 29160
OGGIANO	29151, 29157
RAFFEINER	29151, 29156
CONCI	29151
BOSCO	29152
MERLIN Umberto	29152
COSATTINI	29152
CARRARA	29154
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	29155, 29157, 29159, 29160, 29161, 29162
PERSICO	29155, 29156, 29162
DE LUCA	29157, 29159
MUSOLINO	29160, 29161, 29162
LEPORE	29162

(Votazione per appello nominale) 29146

(Risultato) 29147

Interpellanza (Annunzio) 29171

Interrogazioni:

(Per lo svolgimento):

CONTI 29171

(Annunzio) 29171

Mozione (Discussione):

GASPAROTTO Pag. 29163

MAZZONI 29168

RICCI Federico 29169

TONELLO 29169

Relazioni (Presentazione) 29167, 29170

Sul processo verbale:

TOMMASINI 29145

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Illustre Presidente, in merito al verbale della seduta di ieri desidero leggere la dichiarazione seguente: a proposito della votazione dell'ordine del giorno De Bosio ed altri, contrario al passaggio alla di-

scussione degli articoli del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fabriani ed altri: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » dichiaro che, come avevo risposto « sì » nei precedenti tre appelli nominali avrei votato « sì » anche al quarto appello nominale di ieri sera se — nonostante la mia presenza in Aula constatata anche dalla Presidenza — una deplorabile distrazione non mi avesse impedito di rispondere alla seconda chiamata dell'onorevole senatore segretario.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Marchini Camia per giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fabriani ed altri: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » (1364) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno della seduta odierna è quello stesso della seduta di ieri, la quale fu tolta per mancanza di numero legale.

Si prosegue quindi la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Fabriani ed altri: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, numero 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 ».

Ricordo al Senato che, dichiarata chiusa la discussione generale del disegno di legge, fu messo ai voti l'unico ordine del giorno presentato dai senatori De Bosio, Tomè ed altri, sul quale era stata chiesta dal senatore Cosat-

tini e da altri 14 senatori, a norma del Regolamento, la votazione per appello nominale. Indetta tale votazione, per quattro volte, si è constatata la mancanza del numero legale.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Indico pertanto nuovamente la votazione per appello nominale sull'ordine del giorno dei senatori De Bosio ed altri.

Ricordo al Senato che questo è un ordine del giorno puro e semplice, non di passaggio all'esame degli articoli, ma di non passaggio alla discussione degli stessi.

Pertanto coloro che sono favorevoli all'ordine del giorno De Bosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Alunni Pierucci).

Prego il senatore segretario di procedere all'appello iniziandolo dal senatore Alunni Pierucci.

MOLINELLI, *Segretario*, procede all'appello nominale.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Anfossi, Angelini Nicola, Angiolillo,
Baracco, Bertone, Borromeo, Bosco, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Buizza,
Cadorna, Caminiti, Carbonari, Caristia, Caron, Casati, Cerica, Ciccolungo, Conci,
De Bosio, De Luca, Di Rocco,
Falck, Farioli, Fazio, Ferrabino, Franza, Fusco,
Gasparotto, Gerini, Grava, Guarienti,
Lanzara, Lavia, Lazzaro, Lepore, Lodato, Lovera, Lucifero,
Macrelli, Marconcini, Medici, Miceli Picardi, Ottani,
Page, Pallastrelli, Panetti, Paratore, Pezzullo,

1948-51 - DCCXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 DICEMBRE 1951

Raffener, Riccio, Ruini,
Sacco, Saggiaro, Salomone, Santonastaso,
Spallicci, Spallino,
Tomè, Tommasini, Tosatti, Toselli, Tupini,
Varaldo, Varriale, Venditti,
Zane, Zelioli, Zotta.

Rispondono *no* i senatori:

Adinolfi, Alberti Giuseppe, Allegato, Azara,
Banfi, Barbareschi, Bardini, Benedetti Tul-
lio, Bergamini, Boccassi, Bocconi, Bosi,
Canaletti Gaudenti, Canevari, Cappa, Cap-
pellini, Carboni, Carmagnola, Carrara, Casa-
dei, Castagno, Cermenati, Cermignani, Cer-
ruti, Ciampitti, Coffari, Conti, Cosattini,
D'Aragona, De Gasperis, Della Seta, D'Ono-
frio,

Elia,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Filippini,
Fiore, Flecchia,

Gavina, Gervasi, Ghidetti, Giacometti, Giua,
Gonzales, Gramegna, Grieco,

Italia,
Lanza, Lazzarino, Leone, Li Causi, Locatelli,
Magri, Mancinelli, Marani, Martini, Masti-
no, Mazzoni, Menghi, Merlin Angelina, Merlin
Umberto, Milillo, Minio, Molè Enrico, Molè
Salvatore, Molinelli, Momigliano, Morandi,
Musolino,

Oggiano, Orlando,
Palermo, Palumbo Giuseppina, Pastore,
Pennisi di Floristella, Persico, Pertini, Pie-
monte, Piscitelli, Platone, Pontremoli, Priolo,
Reale Eugenio, Ricci Mosè, Ristori, Rizzo
Domenico, Rizzo Giambattista, Rolfi, Romano
Antonio, Romano Domenico, Rosati, Roveda,
Ruggeri, Russo,

Salvagiani, Saponi, Schiavone, Scoccimarro,
Sinforiani, Spezzano,

Tamburrano, Terracini, Tignino, Tissi, To-
masi della Torretta, Tonello, Troiano,

Vaccaro, Valmarana, Voccoli,
Zanardi, Zannerini e Zoli.

Si astengono i senatori:

Angelini Cesare,
Bisori, Bubbio,
Ceschi,
Grisolia,
Lamberti,

Monaldi, Mott,
Nitti,
Pezzini,
Raja, Ricci Federico,
Tafari,
Vischia.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione per appello nominale sull'ordine del
giorno dei senatori De Bosio ed altri, contrario
al passaggio alla discussione degli articoli:

Votanti	200
Maggioranza	101
Favorevoli	70
Contrari	116
Astenuti	14

(*Il Senato non approva.*)

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si passa quindi all'esame
degli articoli.

V'è un emendamento pregiudiziale presen-
tato dal senatore Cosattini, il quale propone
che sia sostituita la dizione del titolo del di-
segno di legge con la seguente:

« Limiti della efficacia delle scritture pri-
vate non registrate nei termini di cui al regio
decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, con-
vertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470 ».

Prego il senatore Cosattini di consentire che
lo svolgimento di questo emendamento sia rin-
viato a dopo l'esame degli articoli, in quanto,
prima di modificare la dizione del titolo, è op-
portuno vedere quali modifiche saranno intro-
dotte negli articoli.

COSATTINI. Aderisco al suo invito, onore-
vole Presidente.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del-
l'articolo 1.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 1.

Non può essere dichiarata, ai sensi del regio
decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, con-
vertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470,

la nullità degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora anche una sola delle parti abbia eseguito, sia pure parzialmente, la propria prestazione.

Tuttavia, l'acquirente che non ha corrisposto il prezzo convenuto o parte di esso, è tenuto a corrisponderlo nella misura equamente liquidata dal giudice, tenuto conto della svalutazione della moneta.

PRESIDENTE. Sono stati presentati, dal senatore Nobili, due emendamenti che in sostanza costituiscono un emendamento solo.

Innanzitutto il senatore Nobili propone di premettere all'articolo primo il seguente:

« La legge di conversione del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, non è applicabile alle scritture private non registrate, ma anteriori al 14 giugno 1940, se risultino tali o per riconoscimento delle parti o ai sensi dell'articolo 2704 del Codice civile (articolo 1327 del Codice civile abrogato) ».

Inoltre, per il caso in cui il primo emendamento sia accolto, propone di premettere al primo comma dell'articolo 1 le seguenti parole: « Per tutte le altre scritture, qualora ecc. ».

Il senatore Nobili non è presente, ma, come il Senato ricorda, io ho sempre ritenuto che l'assenza dei presentatori di emendamenti non faccia decadere gli emendamenti stessi. Il Regolamento, infatti, prevede la decadenza degli ordini del giorno per l'assenza dei presentatori degli stessi, ma non prevede egualmente la decadenza degli emendamenti qualora i proponenti non siano presenti. Trattandosi di decadenza, ritengo che la disposizione regolamentare debba essere interpretata restrittivamente.

Un altro emendamento è stato presentato, al primo comma dell'articolo 1, dal relatore, a nome della maggioranza della Commissione. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Nel primo comma, alle parole: " qualora anche una sola delle parti abbia eseguito, sia pure parzialmente, la propria prestazione " sostituire le altre: " qualora le parti o anche una

sola di esse abbiano data esecuzione, sia pure parziale, alle obbligazioni rispettivamente assunte con l'atto non registrato, da un lato trasferendo il possesso e dall'altro, per i trasferimenti a titolo oneroso, pagando il prezzo " ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Mi rimetto a quanto ho già detto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento del senatore Anfossi. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Nel primo comma, alle parole: " qualora anche una sola delle parti abbia eseguito, sia pure parzialmente " sostituire le altre: " qualora tutte le parti abbiano eseguito la propria prestazione " ».

PRESIDENTE. Il senatore Anfossi ha facoltà di svolgerlo.

ANFOSSI. Signori senatori, dopo che il Senato ha creduto di passare all'esame degli articoli è bene ricordare che cosa era la legge del settembre 1941. Era una legge eminentemente fiscale la quale aggiungeva alla legge generale del registro una nullità che in questa non esisteva. Questa nullità portava per conseguenza che non era possibile, proceduralmente, iniziare un'azione perchè la legge fiscale lo impediva. Ma la legge fiscale che impediva l'inizio di questa azione nulla aveva a che fare con l'intrinseco della scrittura privata che poteva essere oppugnata sia per la forma, sia per la sostanza. In altri termini, se coloro che avessero obbedito alla legge del settembre 1941, e cioè se nei 20 o nei 60 giorni avessero fatto registrare le scritture private potevano sì iniziare l'azione per l'esecuzione di queste scritture private, ma si potevano trovare in presenza di chi era citato per l'esecuzione, il quale poteva opporre tutte le eccezioni, sia di forma sia di sostanza, che potevano derivare dalla scrittura privata stessa. Ad esempio, colui che era citato per l'esecuzione avrebbe potuto anche opporre che nella scrittura privata vi era un termine per l'esecuzione di questa scrittura e che, essendo trascorso questo termine, egli non era più obbligato all'esecuzione. Oggi noi

1948-51 - DCCXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 DICEMBRE 1951

dovremmo, se il Senato decidendo nel merito sarà favorevole a questa legge, in definitiva dire questo: che la nullità comminata dal decreto del settembre 1941 è pur sempre una nullità fiscale, e che, distrutta questa nullità fiscale, ritorna il principio che ho enunciato poco fa, e cioè: coloro che possono, per la scomparsa della nullità fiscale, iniziare un'azione per la esecuzione del contratto, si possono trovare in confronto a chi oppone che il contratto stesso non è eseguibile o per inadempimento o per ragioni formali che è inutile che io venga dichiarando. Ed allora la legge dovrebbe essere chiara, il primo articolo di questa legge dovrebbe essere preciso, e dovrebbe dire: che il Senato intende distruggere gli effetti fiscali del decreto del settembre 1941 e non distruggere i diritti che ciascuna delle parti possa ancora vantare, perchè se il Senato non dicesse questo ci troveremmo allo sbaraglio, chè con questa legge verremmo a distruggere anche il Codice civile cioè i diritti che ciascuno ha da far valere in rapporto alle scritture che diventano procedibili sol perchè vi è la distruzione della nullità.

Il primo articolo dice che non sono nulle le scritture private che siano state eseguite almeno da una parte o almeno parzialmente da una parte. Che cosa vuol dire? Vuol dire forse che coloro i quali hanno eseguito parzialmente la scrittura privata sono liberi dalla nullità fiscale o vuol dire anche che coloro che hanno eseguito parzialmente la scrittura privata hanno diritto all'esecuzione della scrittura privata? Bisogna che il Senato distingua tra la nullità fiscale e la nullità intrinseca. Così formulato, l'articolo per lo meno è equivoco perchè se si dice che chi ha eseguito parzialmente la scrittura privata ha diritto alla esecuzione della scrittura stessa, vuol dire che gli effetti fiscali si trasferiscono anche il Codice civile, cioè a quei diritti che noi senatori non possiamo cambiare senza cambiare il Codice civile. Ed è per questo che ho proposto un emendamento, che, se ben considerato e vagliato da coloro che vogliono per forza che questa nullità fiscale scompaia, dovrebbe essere accettato come l'unico emendamento che può risolvere tutte le questioni.

Dice il mio emendamento: « Nel primo comma, alle parole: " Qualora anche una sola delle

parti abbia eseguito, sia pure parzialmente " sostituire le altre: " qualora tutte le parti abbiano eseguito la propria prestazione " ».

Ma eseguire la propria prestazione non vuol dire che abbia dato il possesso o che abbia pagato integralmente il prezzo.

Eseguita la propria prestazione vuol dire eseguite quelle prestazioni che dipendevano dalla scrittura privata. Ora, nella scrittura privata può essere detto che il possesso doveva essere acquistato dopo un anno; nella scrittura privata può essere detto che il pagamento del prezzo doveva essere rateale o che, anche, il pagamento del prezzo doveva essere fatto integralmente dopo un dato termine

Dunque se, per avventura, in questa scrittura privata ci fossero questi termini particolari, il mio emendamento difenderebbe anche coloro i quali non hanno eseguito la loro prestazione, cioè si trovavano in condizione, al momento del decreto del 1941, di non essere obbligati a fare la prestazione.

Questo mio emendamento, poi, è ancora più opportuno, in rapporto alle promesse di vendita, perchè le promesse di vendita di per se stesse non si traducono nè nel possesso nè nel pagamento: le promesse di vendita si riferiscono ad un futuro; in generale si fa una promessa di vendita che diventa perfetta come vendita allorquando si traduce in un atto pubblico. Ora, quando nell'articolo 1 si dice che le scritture diventano valide anche se si sono eseguite parzialmente, vorrei sapere che effetto può avere questa espressione « parzialmente » nelle promesse di vendita. Se la promessa di vendita di per se stessa non vuole il trapasso del possesso, avverrà che moltissimi avranno una scrittura privata contenente una promessa di vendita e, malgrado questa promessa di vendita diventata valida fiscalmente, non potranno chiedere l'esecuzione perchè nessuno avrà trasferito il possesso e nessuno avrà pagato, almeno parzialmente, il prezzo.

Siccome nell'articolo 1 ci limitiamo soltanto alla esecuzione di prestazione, con il mio emendamento, se nel momento in cui è stato pubblicato il decreto del settembre 1941 la promessa di vendita non aveva ancora prodotto l'obbligo della consegna e non aveva ancora prodotto l'obbligo del pagamento, essa diventa valida in rapporto a questa nuova legge. Il mio

1948-51 - DCCXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 DICEMBRE 1951

emendamento cioè è più lato di tutti gli emendamenti avanzati: gli emendamenti avversari si riferiscono a casi speciali, il mio si riferisce a tutte le scritture private, ritornando al principio della legge Bo che era legge di giustizia, perchè, quando vi si diceva che tutte le scritture private riacquistano la loro validità fiscale, si affermava una cosa giusta nei confronti di tutte le scritture private. Oggi, invece, con il primo articolo della legge si considera solo una particolarità, cioè soltanto coloro che hanno eseguito in parte le scritture private, i quali avrebbero diritto alla validità fiscale.

Sarebbe un atto di giustizia accogliere il mio emendamento e, giacchè il Senato si è messo finalmente sulla via di fare giustizia, sarebbe un atto giusto fare giustizia per tutti e cioè affermare che anche coloro che potevano eseguire al 21 settembre del 1941 quelle scritture private hanno diritto ancora di farle eseguire adesso. Ma a costoro è concesso il diritto e a tutte e due le parti; diritto (che, ripeto, il Senato non può togliere) di opporre tutte le eccezioni formali e sostanziali che derivano dal Codice civile. È per questa ragione che io ho presentato il mio emendamento e spero che il Senato lo accoglierà.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Bisori. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Alle parole del primo comma: " qualora anche una sola delle parti abbia eseguito, sia pure parzialmente, la propria prestazione. Tuttavia, l'acquirente che non ha corrisposto il prezzo convenuto o parte di esso " sostituire le altre: " qualora già abbiano avuto luogo, per consenso delle parti, l'immissione in possesso ed il pagamento almeno parziale del prezzo. L'acquirente che non ha corrisposto parte del prezzo " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bisori per illustrare questo emendamento.

BISORI. Il mio emendamento si discosta da quello proposto dal senatore Romano a nome della maggioranza della Commissione principalmente perchè il senatore Romano lascerebbe in vita il secondo comma dell'articolo 1 e am-

metterebbe nel primo comma che la sanatoria si applicasse quando vi fosse stata esecuzione parziale anche da una sola delle parti. Questo non lo ammetto. Io ammetto che si possa addivenire alla sanatoria quando c'è, per volontà di ambedue le parti, uno stato di fatto che corrisponde alla scrittura privata non registrata. Quando invece una delle parti, per esempio, ha trasferito il possesso, ma l'altra ha pagato semplicemente una caparra, allora la sanatoria a me pare inopportuna. Perciò nel mio emendamento io ho tolte le parole: « qualora anche una sola delle parti » e ho detto: « qualora già abbiano avuto luogo, per consenso delle parti, ecc. ».

Un particolare su cui occorre soffermarsi è quello concernente il pagamento almeno parziale del prezzo. Qui mi distacco dal senatore Anfossi. Sono titubante nel chiedere, com'egli vorrebbe, che il pagamento sia stato integrale: a volte, nelle contrattazioni, si lascia da pagare una piccolezza a garanzia di oneri che il venditore deve estinguere (per esempio un'imposta). Unicamente per questo scrupolo nel mio emendamento propongo che ci si accontenti di un pagamento « almeno parziale ». Però non mi dorrò eccessivamente — data la poca importanza di questo dettaglio — se queste due parole andranno via e si esigerà il pagamento totale.

C'è un altro lineamento in cui il mio emendamento si differenzia sia da quello del senatore Romano, sia da quello del senatore Anfossi. Io credo che, poichè ci occupiamo di diritto civile, dobbiamo usare la tecnica e la terminologia del diritto civile. Ora, nel diritto civile, la promessa di vendita importa per le due parti l'obbligazione di andare dal notaio, l'una a vendere, l'altra a comprare. Per le promesse, dunque, mai ci può essere stata, nei casi di cui ci occupiamo con questa legge, l'esecuzione delle obbligazioni portate dall'atto non registrato: se quell'esecuzione ci fosse stata, ci sarebbe ormai un regolare atto di compravendita e non ci sarebbe più materia per applicare questa legge. Se, dunque, vogliamo — come per equità dobbiamo volere — che questa legge si applichi alle scritture private che portano sia vendita perfetta sia semplice promessa di vendita, noi dobbiamo, secondo me, eliminare le parole « qua-

1948-51 - DCCXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 DICEMBRE 1951

lora tutte le parti abbiano eseguito la propria prestazione », usate dall'emendamento Anfossi, ed anche le parole, usate nell'emendamento Romano, « qualora le parti od anche una sola di esse abbiano dato esecuzione, sia pure parziale, alle obbligazioni rispettivamente assunte ... ». Io invece userei la dizione: « qualora abbiano avuto luogo, per consenso delle parti, l'immissione in possesso » (questa in ogni caso) « ed il pagamento del prezzo », pagamento che potrà essere parziale o totale, secondo che preferirete. La parte concernente le parole « almeno parziale » e tutto ciò che, nell'articolo, è corollario di queste parole potrebbe esser votata separatamente. Usando la mia dizione ci adegueremo al Codice civile in modo da comprendere sicuramente e chiaramente nella legge anche le promesse. Adoperando invece altre formule corriamo il rischio che un avvocato cavilloso dica che questa legge non si applica alle promesse; comunque usiamo una formula che non è tecnicamente precisa: e non vedo la ragione per cui si dovrebbe dire male ciò che si può dire bene.

PRESIDENTE. Segue un'emendamento del senatore Oggiano, già svolto dal presentatore in sede di discussione generale. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Nel primo comma, ultima parte, sopprimere le parole: " sia pure parzialmente " ».

OGGIANO. Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

OGGIANO. Per i motivi che ho indicato nella dichiarazione di voto dell'altra sera e per le notizie che ho assunto in una discussione che è avvenuta nel mese di novembre a seguito di una riunione tra tutti i presentatori di emendamenti, mi sono convinto che, mentre i miei emendamenti avevano riferimento ad una stretta e rigorosa valutazione delle norme fondamentali del Codice civile, la casistica tra le varie regioni d'Italia è diversa. Ho pensato e penso soprattutto questa sera che il mantenimento dei miei emendamenti possa precludere, in relazione a questi casi diversi, proprio il raggiungimento di quell'azione equilibratrice e di equità che il progetto di legge si propone.

È per questo motivo che non insisto nei miei emendamenti, tanto su questo, quanto su quello tendente a sopprimere il secondo comma.

PRESIDENTE. È stato inoltre presentato un emendamento dal senatore Ciampitti. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Nel primo comma aggiungere le parole: " oppure quando una delle parti abbia chiesto in giudizio la esecuzione del contratto e la lite sia tuttora pendente " ».

PRESIDENTE. Il senatore Ciampitti ha già dichiarato di ritirare questo emendamento.

Avverto che i senatori Raffener, Falck, Genco, Saggioro e Braitenberg hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Aggiungere al primo comma le parole: " purchè la relativa azione sia già stata promossa o venga promossa entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge " ».

PRESIDENTE. Il senatore Raffener ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAFFEINER. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che il venditore di un immobile ha un legittimo interesse di sapere entro un termine breve se il compratore insiste nell'adempimento di un contratto, che finora non era valido, o se intende rinunciarvi. Sia nell'interesse del venditore sia nell'interesse dei terzi mi pare intollerabile che la questione della validità del contratto rimanga sospesa all'infinito. Mi pare che non si può tollerare che dopo molti anni venga fuori un sedicente compratore che, appoggiandosi su una vecchia scrittura privata non registrata, anteriore alla legge del marzo 1945, reclaims la proprietà di un immobile. Ciò aprirebbe la porta a tutti gli abusi. Se si vuol concedere una sanatoria, si limiti per lo meno il tempo entro il quale detta sanatoria deve essere chiesta. Questa è la ragione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Conci. Ne ha facoltà.

CONCI. L'emendamento proposto dal collega Anfossi è tale che migliora notevolmente la legge e ne elimina i maggiori inconvenienti.

1948-51 - DCCXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 DICEMBRE 1951

Per queste ragioni io intendo votare l'emendamento del senatore Anfossi e raccomando ai colleghi di volerlo accettare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Bosco. Ne ha facoltà.

BOSCO. Nello stesso spirito della dichiarazione che ha fatto il senatore Conci, vorrei ancora di più limitare la portata dell'articolo 1 precisando che si dichiara la validità dell'atto preliminare esclusivamente nel caso che esso abbia avuto piena esecuzione. Riallacciandomi all'emendamento Bisori proporrei di dire: « qualora già abbiano avuto luogo, per consenso delle parti, l'immissione in possesso ed il pagamento del prezzo », sopprimendo il secondo comma. In altri termini, trattandosi di una eccezionale reviviscenza di una convenzione già dichiarata nulla dalla legge del 1942, la rinata efficacia non può essere prevista che nel caso in cui le parti abbiano già spontaneamente dato piena esecuzione al contratto che si proponevano di fare.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. E per le permutate?

BOSCO. Per le permutate si vedrà. Questa disposizione si riferisce ai contratti di vendita contro prezzo. Quanto alle permutate dovrebbe valere lo stesso principio: cioè il relativo contratto preliminare dovrebbe rivivere soltanto nel caso in cui ciascuna delle parti abbia già eseguita la propria prestazione, con la conseguente immissione di ciascuno nel possesso del bene dato dall'altro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Merlin Umberto. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Dichiaro che soprattutto in questo momento, per apprezzare questo emendamento, occorre rimanere fedeli al voto che il Senato ha già dato. Il fatto stesso che affluiscono a favore dell'emendamento Anfossi, i consensi, non solo del proponente, ma anche di altri colleghi che sono stati contrari alla legge, chiarisce che questi egregi colleghi, sia pure con le migliori intenzioni del mondo, tendono a contrastare il voto che è stato dato, cioè con l'emendamento vogliono addirittura svuotare di ogni contenuto la legge. Questo deve essere detto perchè ciascuno assuma quelle posizioni che per virtù di lealtà bisogna assumere. Io ammetto la lealtà di tutti, perciò occorre darne nuova prova.

Quando ammettete che questa legge sia applicabile a coloro che abbiano anche parzialmente eseguito il contratto, voi ammettete una casistica che presso a poco è la seguente. Un tale ha promesso in vendita ad un contadino un podere, il contadino è andato a possesso, quasi sempre non ha pagato tutto il prezzo, o ne ha pagato una parte, la caparra, chè (se avesse pagato tutto) avrebbe certo stipulato il rogito notarile. Appena è venuta fuori quella legge immorale del fascismo, il venditore si è fatto carico di rifiutare la esecuzione del contratto e quindi di ricevere il pagamento totale del prezzo. Questa è la realtà. Allora, se il Senato ha approvato il passaggio agli articoli, cioè ha approvato il principio informatore della legge, vuole oggi con l'uno o con l'altro emendamento far saltar fuori una legge che non troverà mai nessuna applicazione? Non credo che sia questa l'intenzione del Senato, anzi al contrario. Prego perciò i colleghi — tutti i colleghi che hanno esperienza di questa materia perchè se ne sono dovuti occupare — di considerare che si tratta di controversie delicate, nelle quali da un lato c'era il principio morale di rispettare i patti e dall'altro c'era il principio (cui ricorrevano venditori di malafede) di approfittare di questa legge per togliere la terra a chi l'aveva legittimamente comprata e a chi l'aveva già coltivata; perchè conosco degli sfratti così infami che il Senato rabbrivirebbe se li conoscesse esattamente; ma non intendo far perdere del tempo prezioso.

Se volete che la legge abbia una giusta applicazione, accettate la formula del relatore, accettate la formula cioè che ammette l'applicazione della legge ai casi in cui l'esecuzione sia stata semplicemente parziale, o da una parte o dall'altra. L'esecuzione parziale del resto è il provino, è il metro di prova per accertare la serietà delle intenzioni e per giudicare anche la retta volontà delle parti; e siccome l'esecuzione quasi dappertutto è stata data dal compratore che ha avuto il possesso, io invoco dal Senato che, in coerenza al suo voto precedente, respinga l'emendamento Anfossi e gli altri emendamenti dello stesso concetto. Il Senato, per coerenza con sè stesso, non può volere all'articolo 1 mettere una restrizione tale per la quale nessuno in Italia ne avrebbe beneficio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Cosattini. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Nelle dichiarazioni fatte dal collega Anfossi vi è un punto di verità che occorre cogliere. Egli lamenta che il testo approvato dalla Camera parli indistintamente di nullità degli atti stipulati. Ora, nel sistema del nostro diritto l'espressione nullità è usata in senso molto lato, perchè si riferisce anche alla semplice annullabilità, come vi si comprende la inesattezza stessa dell'atto. Per coerenza con l'emendamento al titolo che ho proposto, mi sembra che la legge potrebbe essere precisata su questo punto fissando il termine su cui incide veramente la modificazione che si introduce nello stato di diritto vigente, dicendo che non può essere dichiarata, invece che la nullità degli atti, l'inefficacia degli atti, motivando cioè l'asserita nullità nel quadro dell'inefficacia fiscale stabilita dalla legge del 1941.

Quindi, sotto questo aspetto, l'osservazione del collega Anfossi potrebbe trovare accoglimento in questa modificazione del disegno; non mi sembra viceversa che il testo proposto dal relatore Romano sia migliore del testo votato dalla Camera, in quanto questo, in forma più sintetica, pone l'ipotesi anche « che una delle parti abbia eseguito, sia pure parzialmente, la propria prestazione » e quindi comprende genericamente, come desiderava fosse il collega Anfossi, tutte le scritture. Dobbiamo ricordare che la nullità sancita dal decreto 1941 rispecchia non solo le convenzioni che sono intervenute dopo la legge o poco prima della legge, e quindi che erano colpite per la violazione fiscale in cui incidavano, ma si riflette su tutte le convenzioni; su quelle cioè che anche da tempi remoti sono intervenute tra le parti senza che fossero state sottoposte al crisma della registrazione. Tutte queste scritture sono ora messe in contingenza ed è su queste, appunto perchè evidentemente non stipulate in frode alla legge, nè intese a speculazioni, è su queste scritture che particolarmente dobbiamo fissare la nostra attenzione.

È pertanto da lamentare l'eccessiva limitazione che si introduce dal relatore nel testo richiedendo ancora il trasferimento del possesso, mentre queste scritture riguardano l'universalità delle convenzioni e dei rapporti, non solo di proprietà ma anche di vicinato e quindi la

costituzione di servitù; onde io non riesco a concepire come si possa parlare di un'immissione in possesso per una servitù di transito o di passaggio, o servitù negativa di non edificare o *altius non tollendi*.

Sembrami per ciò che il termine più lato usato dalla Camera sia da preferire e che si debba prevedere l'ipotesi che questi trasferimenti o prestazioni possano essersi verificati anche solo parzialmente perchè anche il solo versamento di una caparra è documento di una convenzione, di un accordo intervenuto tra le parti e per ciò da tutelare anche se non registrato. È appunto questo che noi vogliamo; tutto il testo della legge è diretto a mantenere in piedi ciò che le parti hanno sanzionato e che oggi è in atto e per ciò degno di rispetto e della protezione della legge. Quindi l'espressione « anche di esecuzione parziale » credo debba essere mantenuta perchè l'esecuzione, anche se parziale, è un documento di un concorso di volontà delle parti.

Non mi pare invece che abbia ragione il collega Raffener domandando che siano fissati dei termini in cui le parti debbano precisare i loro propositi. Il progetto non si riferisce ad episodi contrattuali estrinsecatisi in una mera obbligazione, *in fieri*, ma tende a tutelare le convenzioni che hanno avuto esecuzione, ciò che è stato posto in atto e non vi è quindi ragione di domandare che si prefigga un termine per ulteriori manifestazioni pattuite, perchè in sostanza si presume che il termine sia già esaurito, che le parti abbiano già manifestato il loro consenso, qualche cosa di più della volontà astratta di eseguire e di tradurre in atto la prestazione, ma l'abbiano concretata nella sua materiale perfezione. Ed è solo questo che soprattutto si intende di far rispettare.

Concludendo mi pare che l'osservazione del collega Anfossi possa essere accolta nei limiti della modificazione cui ho accennato, cioè in luogo di nullità, si riferisca soltanto ad inefficacia, restando ben chiaro che si tratta di inefficacia di ordine meramente fiscale, il che presuppone che rimangano salve tutte le altre difese che il Codice civile consente.

Mi sembra che invece debba essere mantenuta la ipotesi della parziale esecuzione, perchè anche l'accettazione di questa è elemento della perfezione e quanto meno della ratifica del con-

1948-51 - DCCXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 DICEMBRE 1951

tratto. Vi possono essere accordi in cui il modo di pagamento del prezzo sia stato oggetto di particolari patti (immediato, a rate, ecc.); e casi in cui il trasferimento possa essere differito in un tempo lato verso corresponsione di un interesse o di altri compensi. Quindi, anche in questo caso la legge dovrebbe tendere a tutelare ciò che le parti hanno posto in atto ed hanno di fatto sancito e di fatto ratificato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

CARRARA. Concordo con l'emendamento del senatore Bisori, come risulta dal testo pubblicato, non come il senatore Bisori ha dichiarato, illustrandolo, che sarebbe stato ulteriormente disposto a mutarlo, nel senso cioè che la prestazione dovesse essere eseguita totalmente.

PRESIDENTE. Il pagamento, non la prestazione. Il senatore Bisori, se ho ben capito, non parla di prestazione, ma di pagamento del prezzo a proposito del quale contempla l'ipotesi della parzialità.

BISORI. Perfettamente, ed esigo in ogni caso l'immissione in possesso.

CARRARA. Il senatore Bisori, però, aveva dichiarato di essere disposto ad accettare la soluzione proposta da altri, nel senso che fosse condizione che il pagamento dovesse essere totale. Su questa modificazione non concordo. Invece, il punto sul quale concordo è che l'immissione in possesso sia condizione necessaria.

Io ritengo che questo sia un elemento necessario perchè esso è la prova migliore e più sicura della serietà della volontà delle parti.

Per quello che riflette la totalità del pagamento, ritengo che non sia necessaria, quindi basta che sia prescritto il pagamento parziale del prezzo. Ripeto pertanto di aderire all'emendamento Bisori nella sua primitiva accezione.

PRESIDENTE. Prego il relatore di esprimere l'avviso della Commissione sui vari emendamenti.

ROMANO ANTONIO, relatore. Per quanto riguarda il primo emendamento dell'onorevole Nobili, la maggioranza della Commissione fa presente che la data del 14 giugno 1940 richiamata dall'onorevole Nobili corrisponde alla data del regio decreto che costituì il primo dei decreti nei quali si venne ad inserire il regio decreto-legge del 27 settembre 1941. Col regio

decreto 14 giugno 1940 fu disposta una imposta speciale di registro nella misura del 60 per cento sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atti tra vivi. Questa data può considerarsi la costituzione in mora dei contraenti; e quindi colpire di nullità gli atti non registrati, ma anteriori al 14 giugno 1940, significherebbe applicare la legge a casi per i quali non possono configurarsi i presupposti della legge stessa, che fu, in qualche modo, il grido di allarme.

Questo il motivo per cui ritengo che possa accogliersi l'emendamento dell'onorevole Nobili. Per quanto riguarda il secondo emendamento dell'onorevole Nobili, in verità la Commissione lo ritiene superfluo. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Anfossi, la maggioranza della Commissione osserva che se si limitasse la sanatoria ai casi in cui vi sia stata esecuzione bilaterale, ciò significherebbe svuotare di contenuto la legge, perchè, qualora vi sia buona fede in entrambe le parti, è sufficiente porre in essere un nuovo contratto per superare ogni difficoltà. La legge invece si propone di ripristinare la piena situazione di diritto delle parti, secondo gli accordi a suo tempo liberamente stipulati, colpendo cioè la eventuale malafede di uno dei contraenti, malafede successivamente intervenuta.

Lo spirito della legge è inteso a colpire la malafede di una qualsiasi delle parti e quindi l'emendamento Anfossi si discosterebbe dal concetto informatore della legge e soprattutto eluderebbe in qualche modo l'invito a suo tempo dato al legislatore dalla Suprema Corte di cassazione.

Per quanto riguarda poi l'emendamento del senatore Bisori, la maggioranza della Commissione osserva che rimarrebbero escluse tutte le altre specie giuridiche di trasferimento di diritti reali, e cioè quelle concernenti atti a titolo gratuito. Rimarrebbero escluse le promesse di vendita, le transazioni, le permutate, le commutazioni di beni con i diritti (rinuncia a servitù attive assai frequenti nelle campagne meridionali) tutte specie giuridiche che non possono essere escluse dal beneficio della legge senza pregiudizio per gli scopi che la legge intende conseguire.

La Commissione, adottando l'inciso: « per i trasferimenti a titolo oneroso », ha voluto evi-

1948-51 - DCCXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 DICEMBRE 1951

tare che rimangano escluse le altre specie giuridiche concernenti atti a titolo gratuito non che le transazioni, le permutate, le commutazioni di beni con diritti (rinuncia a servitù attive). Questi ultimi casi costituiscono grandissima parte delle fattispecie cui si intende provvedere, essendo fenomeno assai diffuso nelle campagne quello delle permutate e delle commutazioni di beni con servitù.

Ad ogni modo, la maggioranza della Commissione, presi contatti con l'onorevole Anfossi, con l'onorevole Bisori, con l'onorevole Bosco, propone il seguente testo concordato dell'articolo 1:

« Non può essere dichiarata, ai sensi del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, numero 1470, la nullità degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora già abbiano avuto luogo l'immissione in possesso e il pagamento del prezzo, se dovuto.

« Tuttavia, l'acquirente, se in esecuzione dell'atto originario non abbia corrisposto il prezzo convenuto o parte di esso, è tenuto a corrisponderlo nella misura equamente liquidata dal giudice, tenuto conto della svalutazione della moneta ».

PRESIDENTE. Qual è l'avviso della Commissione sull'emendamento Raffener?

ROMANO ANTONIO, relatore. La Commissione non vi è contraria.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro di grazia e giustizia il suo avviso sul nuovo testo dell'articolo 1, concordato fra la Commissione e i presentatori degli emendamenti.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo venia al Senato se non sarò ordinato perchè non ho seguito bene l'evoluzione della discussione. Comincerò dal senatore Merlin; io debbo dichiarare che, pur avendo votato per il passaggio agli articoli, non ho inteso votare per l'approvazione integrale della legge quale è stata proposta. Io ho dichiarato formalmente che ritenevo che la legge dovesse essere sì approvata, ma che dovesse avere un contenuto

più limitato; e ritengo che in questo senso debba essere inteso il voto del Senato senza che ci si trovi di fronte ad una preclusione logica quale è stata accennata dal senatore Merlin.

Se non ho mal compreso, anche il senatore Cosattini si muove nell'ordine di idee di una reviviscenza totale di quelle che sono le scritture precedenti. Mi sembra che il senatore Cosattini abbia inteso dire che dobbiamo rendere efficaci, senza condizioni, tutte le scritture private comprese in questo decreto legislativo.

ANFOSSI. Purchè eseguite.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Non ho compreso poi quello che è stato lo spirito della dichiarazione della Commissione relativamente all'emendamento Nobili, il quale introduce una distinzione tra le scritture anteriori al 14 giugno 1940, le quali rivivono senza nessuna condizione secondo l'emendamento Nobili, e le scritture successive al 14 giugno 1940 per le quali è posta la condizione dell'esecuzione. Ritengo che questo non sia ammissibile. Io l'altro giorno ebbi a dire che il punto di vista del Governo era quello di eliminare delle situazioni di iniquità senza consentire però altre situazioni di iniquità. Ora, il fare rivivere delle scritture anteriori al 1940, le quali non hanno avuto la più piccola esecuzione, il consentire cioè proprio quel caso tipico che ricordavo, di colui che tira il cassetto e che trova in fondo al cassetto una scrittura privata dimenticata, la quale solo perchè anteriore al 14 giugno 1940, dovrebbe riprendere la sua piena efficacia, mi sembra che sia contrario allo spirito della legge che noi vogliamo votare, che è uno spirito di ritorno ad una situazione di equità senza creare delle iniquità nuove. Quindi esprimo parere contrario a quello della Commissione circa l'emendamento Nobili.

PERSICO. La Commissione non insiste nell'avviso dato sull'emendamento Nobili.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Allora l'incertezza è tra l'emendamento Anfossi e l'emendamento Bisori. Ritengo che sostanzialmente si possa aderire a quest'ultimo emendamento. Solo dovrei osservare che quando parliamo con un articolo primo nel quale si parla di atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, non possiamo continuare

con un capoverso in cui l'esecuzione è condizionata al pagamento del prezzo. Questa è l'incoerenza, a mio avviso, di tutti gli emendamenti presentati. Citavo prima, in una interruzione, il caso delle permuta nel quale il pagamento non avviene. D'altra parte possiamo chiamare solo in un senso molto largo prezzo quello che è il canone vitalizio, o il canone enfiteutico per il quale è ancora più difficile parlare di pagamento di prezzo. Vorrei invece che ci si riferisse alla controprestazione. Quanto alla totalità o parzialità dell'esecuzione, mi rimetto al Senato. Ritengo però che si debba dire: « qualora sia avvenuta l'immissione in possesso e si sia mantenuta l'immissione in possesso » che è prova di quella permanenza della volontà delle parti che mettiamo a base di questa legge. Qualcuno ha parlato di ratifica per il pagamento della caparra, ma non ha senso parlare di ratifica. Noi vogliamo il mantenimento nel possesso e di contro l'esecuzione della controprestazione. Quindi, ricapitolando, respingo l'emendamento Nobili e sono favorevole, per quanto riguarda il primo comma, al nuovo testo concordato, ma così modificato: « qualora già abbiano avuto luogo la immissione in possesso e la esecuzione della controprestazione dovuta ».

PERSICO. Se è controprestazione, è implicitamente dovuta. (*Commenti*). Comunque, la Commissione aderisce alla modificazione suggerita dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. E sul secondo comma qual'è il suo avviso, onorevole Ministro?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel caso di controprestazione differita noi andiamo ad affermare un principio che è molto ampio perchè, per esempio, nel caso di controprestazione di rendita vitalizia noi affermiamo qui il principio della rivalutazione delle rendite vitalizie, e voi sapete che, a questo proposito, c'è un disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, che è oggetto di ampia discussione.

Sarei quindi favorevole a limitare solamente al caso che si sia eseguita la controprestazione. Se vi è infatti una controprestazione differita, è chiaro che essa deve essere eseguita nella misura in cui è stabilita e, se non vi è stata l'esecuzione, deve cadere il contratto. Toglierei quindi il concetto della parzialità, perchè è

chiaro che l'esecuzione della controprestazione implica il concetto: « in quanto dovuta ». Toglierei quindi l'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Qual è il suo avviso sull'emendamento aggiuntivo del senatore Raffener?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non trovo ragione per cui, quando noi facciamo una legge di equità con cui vogliamo dare rispetto alla volontà delle parti, noi poi imponiamo un termine di questo genere. Io dicevo prima che il pericolo è questo, che dopo che abbiamo votato una legge con quei sei mesi di tempo, dobbiamo un bel giorno andare a ripescare coloro che non hanno agito in quei sei mesi. Se ci sono delle parti che hanno osservato il contratto per dieci o quindici anni, non obblighiamole a regolarizzare. La certezza del diritto è stabilita da questa legge; i diritti dei terzi sono stabiliti da questa legge: siamo di fronte al caso normale, e non vi è nessunissima ragione che imponiamo dei termini tassativi che potrebbero poi dar luogo a degli inconvenienti. Pertanto se il senatore Raffener insiste dichiaro che il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Il senatore Nobili non è presente.

Domando al senatore Anfossi se insiste nel suo emendamento.

ANFOSSI. Aderisco al testo concordato e modificato secondo il suggerimento dell'onorevole Ministro. Desidero però dichiarare che sono contrario alla soppressione del secondo comma, proposta dallo stesso Ministro.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bisori se insiste nel suo emendamento.

BISORI. Aderisco al testo concordato nella dizione proposta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Il senatore Ciampitti non è presente.

Domando al senatore Raffener se insiste nel suo emendamento.

RAFFEINER. Se verrà accolto il testo concordato del primo comma con la modificazione suggerita dal Ministro, non insisto. In altre parole, il mantenimento del mio emendamento è subordinato alla votazione del primo comma dell'articolo 1. Qualora tale parte venisse approvata nel testo concordato, modificato dall'onorevole Ministro, non insisterei.

1948-51 - DCCXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 DICEMBRE 1951

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Domando che al testo concordato, nell'espressione: « la esecuzione della controprestazione » siano inserite le parole: « anche se parziale ».

PRESIDENTE. Per quanto riguarda, dunque, il primo comma dell'articolo 1, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti ad esso già presentati, resta soltanto il testo concordato fra la Commissione ed i presentatori degli emendamenti; testo accettato dall'onorevole Ministro con una modificazione, a cui la Commissione ha aderito. Ne do lettura:

« Non può essere dichiarata, ai sensi del regio decreto-legge 27 settembre 1941, numero 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470, la nullità degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora già abbiano avuto luogo la immissione in possesso e la esecuzione della controprestazione dovuta ».

Il senatore Cosattini propone che dopo le parole: « la esecuzione » si aggiungano le altre: « anche parziale ».

Sul testo concordato di cui ho dato testè lettura ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Pur essendo stato contrario precedentemente al passaggio agli articoli, non credo di essere in contraddizione con me stesso accettando la formula che testè il Presidente ha letto, e che è approvata tanto dalla Commissione quanto dal Governo. Quindi darò voto favorevole a questo articolo, perchè a me pare che siano rispettati finalmente i principi e le basi essenziali del nostro ordinamento giuridico. In sostanza, penso che questo emendamento finisce per risolversi in una prestazione dovuta, rispetto ad una obbligazione naturale, la quale pertanto non è più in conflitto con quella che era la norma che già ha operato nel tempo, ma sancisce un principio altamente morale e cioè che, quando le parti hanno già eseguito quello che la loro volontà aveva determinato, non è più il caso di ritornare sopra un negozio di questo genere dando azione al

maivolente, perchè questo atto darebbe luogo, in tal modo, ad un'ingiustizia.

Per questa ragione voto a favore. Soltanto mi permetto di osservare che la parola « dovuta » è inutile, perchè la controprestazione in tanto si dà, in quanto è dovuta, ed è perfettamente inutile aggiungere delle parole che non delucidano affatto il concetto. È questa la ragione per cui, se il Ministro non è di avviso contrario, si potrebbe sopprimere la parola « dovuta ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che sia più chiara la formulazione « dovuta » per il caso di controprestazione differita. Se poniamo solamente la dizione: « l'esecuzione della controprestazione », creiamo un dubbio.

OGGIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Sono contrario al testo concordato dalla Commissione con i diversi presentatori di emendamenti perchè nel mio concetto questo progetto di legge dovrebbe, si può dire mettendo nel nulla il decreto del 27 settembre 1941, riportare nella loro validità le scritture private, sulle quali appunto doveva agire ed ha agito il decreto medesimo.

Ora di fronte ad una disposizione come quella concordata, ci troveremmo in questa singolarissima situazione: che per quanto riguarda il compratore solo nel caso nel quale egli abbia avuto l'esecuzione da parte del venditore, la legge è operante, ma per il caso nel quale il venditore non ha eseguito, l'acquirente non ha azione. In relazione ai motivi che ho già svolti ed alle considerazioni che faccio sull'effetto equitativo della legge, sono assolutamente contrario a questo testo, anche perchè non è esatto che ci si trovi solo di fronte a casi — citati da qualche oratore — nei quali il compratore per lunghi anni ha tenuto il contratto nel cassetto e solo oggi lo mette in movimento. No, perchè ci troviamo nella casistica, cioè nell'applicazione pratica, di fronte a casi di azione già iniziata dal compratore, perchè il venditore, in relazione alla promulgazione di quel decreto del 1941, si è tenuto autorizzato a non eseguire la consegna dello

stabile. Ci sono delle cause in corso. Ora basta il richiamo all'esistenza di cause di questo genere per comprendere come l'approvazione di una disposizione come quella della quale si è parlato, porterebbe inevitabilmente ad un atto di ingiustizia verso coloro che non avrebbero minori titoli di quei compratori, più fortunati, che hanno avuto l'esecuzione, a farsi consegnare lo stabile.

Osservo poi che mi sembra impropria la condizione che ci sia stata l'immissione nel possesso, potendosi dare il caso di scritture nelle quali non c'è l'immissione nel possesso, ma un'esecuzione. Quindi vorrei consigliare alla Commissione di vedere se non sia possibile adottare un termine più largo, che non escluda, per esempio, l'esecuzione di quei contratti che non si riferiscono ad una vera e propria consegna di possesso, ma ad un passaggio di diritti dal venditore al compratore, dal cedente o concedente al cessionario o concessionario, e così via.

Per queste ragioni voterò contro il testo concordato e voterò l'emendamento Cosattini per quanto riguarda l'esecuzione parziale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il primo emendamento del senatore Nobili, così formulato:

« Premettere all'articolo 1 il seguente:

” La legge di conversione del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, non è applicabile alle scritture private non registrate, ma anteriori al 14 giugno 1940, se risultino tali o per riconoscimento delle parti o ai sensi dell'articolo 2704 del Codice civile (art. 1327 del Codice civile abrogato) ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il secondo emendamento del senatore Nobili è assorbito, perchè presupponeva l'approvazione del primo.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo concordato di cui ho già dato lettura. Coloro i quali sono favorevoli, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Cosattini, il quale propone che alle parole: « la esecuzione », si aggiungano le altre: « anche se parziale ». Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Raffeiner ha già dichiarato di non insistere nel suo emendamento aggiuntivo. Passiamo allora al secondo comma.

La Commissione aveva proposto il seguente nuovo testo:

« Tuttavia, l'acquirente, se in esecuzione dell'atto originario non abbia corrisposto il prezzo convenuto o parte di esso, è tenuto a corrisponderlo nella misura equamente liquidata dal giudice, tenuto conto della svalutazione della moneta ».

L'onorevole Ministro ha invece proposto la soppressione del comma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi pare che con l'aver respinto l'emendamento del senatore Cosattini, cioè con l'aver escluso la possibilità di una esecuzione parziale, questo secondo comma dell'articolo primo è evidentemente precluso.

Ad ogni modo sono contrario al mantenimento del secondo comma.

PERSICO. Anche la Commissione è favorevole alla soppressione del secondo comma dell'articolo primo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione del secondo comma, proposta dal Governo ed accettata dalla Commissione. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

Pertanto l'articolo 1 resta definitivamente così formulato:

Art. 1.

Non può essere dichiarata, ai sensi del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, numero 1470, la nullità degli atti stipulati sotto

1948-51 - DCCXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 DICEMBRE 1951

qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora già abbiano avuto luogo la immissione in possesso e la esecuzione della controprestazione dovuta.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Vorrei chiedere alla Commissione, data l'approvazione dell'articolo che noi abbiamo testè votato, come si dovrà regolare la Cassazione che giudica esclusivamente in materia di diritto. (*Commenti*). Io ritengo che questa sia una lacuna della legge — ecco il motivo per cui ne parlo — perchè, trattandosi di Magistratura di diritto, essa non potrà scendere all'esame dei fatti.

Ritengo, pertanto, che si debba fare un articolo aggiuntivo che preveda questo caso, che cioè il magistrato di Cassazione, se ci sarà la richiesta di una delle parti di riesame del fatto, possa anche procedere in questo senso. Io non faccio il magistrato, ma faccio modestamente il legislatore, e penso che sia un caso che si possa benissimo verificare.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, se crede, presenti un emendamento, poichè la Commissione non pare sia disposta ad accogliere la sua proposta.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la registrazione delle scritture private indicate nell'articolo precedente e stipulate prima della entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, ha luogo senza l'applicazione della soprattassa di tardiva registrazione.

PRESIDENTE. A nome della maggioranza della Commissione, il relatore propone una nuova dizione dell'articolo. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« La registrazione delle scritture private indicate nell'articolo precedente e stipulate pri-

ma dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, deve eseguirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Onorevole Presidente, la Commissione, considerata meglio la questione ritiene che si possa sopprimere l'articolo 2 anche perchè vi fu in proposito una circolare del Ministero delle finanze che regolava la questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la Commissione sulla soppressione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 2, proposta dalla Commissione e accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, che diventa articolo 2. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 2.

I termini convenzionali relativi a patti di riscatto in riferimento ai trasferimenti di cui ai precedenti articoli rivivono per lo stesso periodo previsto dalle parti a cominciare dalla data di entrata in vigore della presente legge ed alle condizioni equitativamente rivalutate dal giudice.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti e nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi è favorevole è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Raffeiner, Falck, Genco, Saggioro e Braitenberg, hanno presentato un articolo aggiuntivo da inserire dopo quello testè approvato. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario* :

« Le spese di causa sorte fino all'entrata in vigore della presente legge sono ad ogni modo poste a carico della parte che ha sostenuto la validità delle scritture private indicate nell'articolo 4 ».

RAFFEINER. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'articolo 4 del disegno di legge, che diventa articolo 3. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario* :

Art. 3.

Sono salvi i diritti dei terzi e gli effetti delle sentenze passate in cosa giudicata alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano dichiarato la nullità degli atti indicati nell'articolo 1, nonché le transazioni circa gli atti medesimi o la loro nullità.

Si presume la frode per i trasferimenti successivi all'11 giugno 1949.

PRESIDENTE. Il senatore Bisori ha presentato un emendamento sostitutivo di tutto l'articolo. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario* :

« Le disposizioni di cui nell'articolo 1 non si applicano quando, all'entrata in vigore della presente legge, sia stata già dichiarata con sentenza passata in giudicato la nullità degli atti indicati in detto articolo, oppure quando sia intervenuta fra le parti transazione circa tale nullità o siano comunque state consensualmente regolate le conseguenze della nullità stessa.

« Neppure si applicano quando sussistano atti aventi data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge, coi quali, sugli immobili o diritti immobiliari cui si riferivano gli atti indicati nel precedente articolo, l'alienante o promittente abbia disposto, in tutto od in parte, trasferimenti o promesse di trasferimento a favore di terzi, o per i quali detti immobili o diritti abbiano formato oggetto di divisione ».

PRESIDENTE. Il senatore Bisori ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

BISORI. Poichè la Commissione mi dice che è d'accordo col mio emendamento, rinunzio a svolgerlo. Dico solo che si tratta di un perfezionamento formale.

PRESIDENTE. Il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, ed i senatori Anfossi e Cosattini hanno proposto, con distinti emendamenti, la soppressione del secondo comma.

Domando agli onorevoli presentatori se mantengono questi emendamenti.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. La proposta di soppressione del secondo comma del testo del disegno di legge è assorbita dall'emendamento Bisori, al quale la maggioranza della Commissione ha aderito.

ANFOSSI. Aderisco anch'io all'emendamento Bisori, considerando assorbita in esso la proposta di soppressione del secondo comma del testo del disegno di legge.

COSATTINI. Mi associo alla dichiarazione del senatore Anfossi.

PRESIDENTE. Il senatore Proli ha proposto di aggiungere al secondo comma del testo del disegno di legge, le parole: « salvo prova contraria ».

Ha chiesto di parlare il senatore Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Sono contro la soppressione del secondo comma. La data dell'11 giugno 1949 fissata nel secondo comma è quella in cui è stato presentato il disegno di legge Battista-Bo-Giardina, che non abbiamo approvato. Da quel giorno si è aperto un periodo di sospetto per tutti i trasferimenti di proprietà. Ritengo misura prudenziale non sopprimere questo comma, perchè colpisce tutte le frodi commesse da coloro che si sono voluti premunire. Quindi voteremo contro la soppressione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento sostitutivo del senatore Bisori il quale assorbe l'intero articolo e perciò dichiarato anche che accetto la soppressione del capoverso. Sarebbe un principio molto grave stabilire una presunzione di frode in una legge riferendosi alla data di un altro disegno di legge che non è stato nemmeno approvato. Sarebbe una *presuntio juris et de jure*. Non avrei

accettato il mantenimento del secondo comma neanche se non fosse stato assorbito dall'emendamento Bisori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, già 4, nel testo proposto dal senatore Bisori e accettato dalla Commissione e dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 3.

Le disposizioni di cui nell'articolo 1 non si applicano quando, all'entrata in vigore della presente legge, sia stata già dichiarata con sentenza passata in giudicato la nullità degli atti indicati in detto articolo, oppure quando sia intervenuta fra le parti transazione circa tale nullità o siano comunque state consensualmente regolate le conseguenze della nullità stessa.

Neppure si applicano quando sussistano atti eventi data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge, coi quali, sugli immobili o diritti immobiliari cui si riferivano gli atti indicati nel precedente articolo, l'alienante o promittente abbia disposto, in tutto od in parte, trasferimenti o promesse di trasferimento a favore di terzi, o per i quali detti immobili o diritti abbiano formato oggetto di divisione.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta quindi assorbito l'emendamento del senatore Proli.

Passiamo ora all'articolo 5, che diventa 4. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

Le disposizioni precedenti non sono applicabili, allorchè negli atti stipulati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sia parte una organizzazione politica o sindacale del cessato regime fascista.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole relatore per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione, che ha proposto la soppressione dell'articolo.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. La Commissione è contraria a questo articolo perchè la disposizione è incostituzionale. La norma dodicesima delle disposizioni transitorie della Costituzione prevede semplicemente il divieto della ricostituzione del partito fascista e non prevede nessun riferimento al diritto privato, o meglio alla empiricità giuridica dei cittadini in relazione alla appartenenza al disciolto partito fascista.

PRESIDENTE. Anche il senatore Cosattini ha proposto la soppressione di questo articolo. Ha facoltà di parlare.

COSATTINI. Mi associo alle parole del relatore.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Ricordo al Senato che abbiamo iscritto all'ordine del giorno la proposta di legge del senatore Macrelli: « Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, ecc. durante il periodo fascista ». Ora siccome tale progetto deve essere esaminato dal Senato, penso che rappresenti una coerenza in materia legislativa di non creare una contraddizione rispetto alla legge che dovremo discutere.

Ecco perchè sostengo l'articolo votato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 4, già 5, proposta dalla maggioranza della Commissione e accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il senatore Proli ha proposto un articolo aggiuntivo da inserire dopo quello testè soppresso. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per i procedimenti in corso, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge il giudice ne dichiara l'estinzione con ordinanza non impugnabile e ordina che la causa sia cancellata dal ruolo.

« L'estinzione del processo estingue l'azione all'origine ».

MUSOLINO. Poichè il senatore Proli è assente, faccio mio l'emendamento da lui presentato.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Musolino ha dichiarato di far suo l'emendamento del senatore Proli, che non è presente, ha facoltà di svolgere l'emendamento stesso.

MUSOLINO. Mi pare che l'emendamento del senatore Proli sia così chiaro e così opportuno, dopo che abbiamo votato la legge, che non ci sia bisogno che io spenda parole per sostenerlo.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. L'emendamento del senatore Proli mi sembra giustificato. Ad ogni modo, si tratta di quella che malamente è detta amnistia civile per le spese, poichè in sostanza l'emendamento Proli regola i procedimenti in corso. Desidero quindi richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo avviso su questo emendamento.

PERSICO. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo fa presente che quando noi abbiamo posto delle limitazioni, evidentemente non è possibile che si decida con un'ordinanza se siamo o non siamo entro quei limiti. Se la legge fosse quale era inizialmente e si applicasse a tutti gli atti, si potrebbe anche pensare ad una estinzione con un'ordinanza, ma quando si tratta di valutare se l'esecuzione è avvenuta totalmente o no, se vi è stata l'immissione in possesso o meno, non è possibile che facciamo decidere la questione con una ordinanza di estinzione. Per questa ragione il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Musolino se insiste nell'emendamento.

MUSOLINO. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 6, che diventa articolo 4. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Il senatore Bisori propone di sopprimere questo articolo.

PERSICO. La Commissione accetta l'emendamento del senatore Bisori.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 6, diventato articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il senatore Cosattini ha presentato un emendamento al titolo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del titolo del disegno di legge con la seguente: " Limiti della efficacia delle scritture private non registrate nei termini di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470 " ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di esprimere l'avviso della Commissione su questo emendamento.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Esattamente il Presidente ha rinviato l'esame di questo emendamento alla fine della discussione del disegno di legge. La legge ha limitato, diciamo così, la convalida di queste scritture private, e quindi la dizione proposta dal senatore Cosattini mi sembra più precisa. L'efficacia va considerata restrittivamente, e quindi, dicendo: « limiti della efficacia » si è più precisi e più aderenti alla linea generale della legge. Perciò la Commissione accetta l'emendamento del senatore Cosattini.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso.

1948-51 - DCCXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 DICEMBRE 1951

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del titolo del disegno di legge, presentato dal senatore Cosattini, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso, il disegno di legge nel testo emendato, che risulta composto di tre articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione di mozione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione dei senatori Ricci Federico ed altri. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Considerati i danni e i pericoli che vengono alla morale ed all'educazione dei cittadini, e particolarmente dei giovani, dal diffondersi del giuoco d'azzardo, causa di degradamento e stimolo alle spese di lusso (che nulla hanno in comune col sano traffico turistico spesso invocato a pretesto);

ritenuto che, specialmente nell'attuale momento, occorre richiamare gli italiani ad una regola di vita più austera ed economica;

il Senato delibera: 1) che sia abolito il decreto-legge 22 dicembre 1927, il quale dà facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare l'apertura di case da giuoco; 2) che non si concedano nuove concessioni, non importa quale ne possa essere il motivo; 3) che si revochino le concessioni esistenti; 4) che si intensifichi la ricerca e la repressione del giuoco clandestino (57).

RICCI FEDERICO, BOGGIANO PICO, VENDITTI, CONTI, OGGIANO, MARCONCINI, CONCI, MAZZONI, BOCCONI, TONELLO, LAVIA, RUSSO, SANMARTINO, SCHIAVONE, BARACCO, MARTINI, BUIZZA, TOMÈ e SALVI».

PRESIDENTE. Il senatore Gasparotto, insieme con i senatori Pasquini, Braitenberg, Grigha, Lovera, Cerica, Menghi, Di Giovanni, Canonica, Bergamini e Tommasini, ha presentato un ordine del giorno che in fondo è una proposta di sospensiva, e che deve quindi essere discusso e votato per primo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato, mentre aderisce all'alto principio cui si ispira la mozione, riconosce l'opportunità che la disciplina delle case da gioco trovi la sua regola in una legislazione internazionale possibilmente uniforme, e all'uopo si affida al Governo e alle rappresentanze parlamentari nei congressi internazionali, e particolarmente in quello del turismo, perchè la materia sia trattata in concorso colle rappresentanze estere, al fine di conseguire l'auspicata unificazione legislativa, onde non ne resti pregiudizio al movimento turistico italiano. E pertanto delibera di rinviare la presente discussione ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gasparotto per illustrare questo ordine del giorno.

GASPAROTTO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dichiaro subito che parlo per espresso mandato ricevuto dalla Giunta esecutiva del Gruppo parlamentare del turismo ed ho affiancato alla mia domanda di sospensiva un ordine del giorno affinché non resti una intepretazione equivoca del nostro pensiero. Aderiamo in pieno al principio morale che ispira ed informa la mozione dell'onorevole Ricci. Facciamo in questo momento una questione di tempestività.

L'onorevole Ricci è un veterano in questa battaglia contro il gioco; egli ha preso risoluta posizione nel 1925 quando per la prima volta fu presentata al Senato la proposta Luiggi a favore delle case di giuoco, posizione mantenuta quando nel 1928 fu presentato il disegno di legge, già approvato dalla Camera, per l'apertura di una casa di gioco a San Remo. Ma io sono più anziano di lui, perchè fin dal 1923, quando l'onorevole Mussolini, capo del Governo, ebbe per la prima volta a porre il problema e volle conoscere il pensiero

dei rappresentanti dei gruppi di quel Consesso, mi dichiarai risolutamente contrario; atteggiamento che mantenni e mantengo. Io sono contrario al gioco per temperamento e per ragionamento. Per temperamento, perchè rifuggo dai giochi sedentari; per ragionamento perchè ritengo, come il collega Ricci e come tutti in quest'Aula, che il gioco d'azzardo è nè più nè meno che una calamità sociale che dobbiamo combattere. Noi ci domandiamo però se è questo il momento, in cui sopra di noi incombono avvenimenti di tanta gravità ed in cui l'Italia, anche in materia di gioco, è accerchiata da case di gioco dei Paesi vicini, se è questo il momento di proporre la questione al Parlamento. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione veramente paradossale. Il gioco è perseguitato in tutto il mondo, eppure in tutto il mondo si gioca. Ed in molta parte del mondo, anche in quegli Stati dove legislazioni puritane sono più feroci, sono tollerate o legalizzate case di gioco. Io per la delicatezza dell'argomento mi sono procurato del materiale di legislazione comparata.

Negli Stati Uniti sono vietati tutti i giochi d'azzardo ma pure il gioco è tollerato nei locali privati e soprattutto nei circoli politici. Così nel Messico, così nel Cile. Nel Cile, poi, dove la legislazione puritana è particolarmente severa contro il gioco, prospera una delle maggiori case del mondo, il Casinò di Vina del Mar, sulla costa di Valparaiso. La Francia nel 1836 aveva abolito il gioco; e ben ne aveva motivo, perchè a quell'epoca in Parigi c'erano sette case di gioco autorizzate. Tuttavia nel 1907 la legge Clemenceau ha riaperto le case di gioco con la giustificazione che servivano a favorire « la stagione dei forestieri », cioè per motivi eminentemente turistici. L'Inghilterra è un'antica abolizionista. Così la legge del 1839, così la legge del 1853. Però anche l'austera Inghilterra tollera il gioco d'azzardo nei *clubs*, o nei cosiddetti circoli sociali, e nel 1828 ha regolarizzato il totalizzatore pubblico nelle corse a cavalli, mentre io, assai modestamente nel 1920 aveva proposto, sotto forma di interrogazione, invito al Governo, di proibire il totalizzatore nelle corse.

La Spagna ebbe ad abolire il gioco dal Governo di Primo De Rivera nel 1923. Però — strano — mentre sotto l'impero di De Rivera

il gioco era proibito, la Corte giocava nella residenza regale del Palazzo d'Oriente. Oggi, mentre parliamo, la Spagna ha aperto il noto casinò di San Sebastiano.

La Svizzera non ha case da gioco. La Svizzera anche per difendere se stessa e forse anche per contrastare legittimamente il movimento turistico del vicino lago di Como, ebbe a chiedere all'Italia la chiusura del casinò di Campione, perchè essa non ha case da gioco. Tuttavia si riserva libertà di azione in argomento, perchè l'articolo 35 della nuova Costituzione — vale la pena di leggerlo — dice così: « I Governi cantonali, con il rispetto di determinate condizioni richieste dall'interesse pubblico, possono autorizzare i giuochi che erano in vigore fino alla primavera del 1925, ove l'autorità competente reputi tali giuochi necessari al mantenimento e allo sviluppo del turismo ». Sempre, dunque, c'è di mezzo il turismo. Comunque, dichiaro subito, per quel grande rispetto che ho per la Svizzera, che mi ha beneficiato di generosa ospitalità, che quella Nazione non ha bisogno delle case da gioco perchè essa, dove il turismo costituisce una industria nazionale di primo piano, spende per il turismo quello che non ha mai speso e non spende tuttora l'Italia. Infatti, malgrado le ristrettezze economiche in cui l'Erario della Svizzera si dibatte attualmente, per lo enorme sforzo finanziario fatto per le spese straordinarie di guerra (la notizia viene dalla « Tribune de Losanne » del 16 novembre 1951) il consigliere federale Escher, capo del dipartimento delle ferrovie, parlando del turismo, ha detto che « malgrado le condizioni in cui la Confederazione si trova, essa crede di dover mantenere lo stanziamento di 3 milioni di franchi attualmente ancora in corso ». Ma v'è di più. Sempre recentemente (la notizia è di un altro giornale, « La Suisse » del 20 ottobre 1951) per la sola propaganda turistica in un paese estero, negli Stati Uniti d'America, si è stanziata la somma di 120 milioni di lire. Tutto ciò per dire che laddove lo Stato è consapevole dell'importanza economica di questa forma di attività nazionale, dà al turismo quello che il turismo richiede, senza bisogno di ricorrere alle case da gioco.

Ora, cosa avviene in Italia? Nel 1928 venne presentata al Senato, in data 17 dicembre, la

relazione dell'Ufficio centrale, composto dai senatori Rolandi Ricci, Nuvoloni, Cornaggia, Berio, Pullè, Ricci Federico, relazione che fu votata a maggioranza — perchè Ricci fu contrario — la quale proponeva al Senato la conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo; e la relazione esordiva dicendo che alla conclusione favorevole era giunta « dopo molte riflessioni e con perplessità che non si vuole nascondere », e diceva, a giustificazione della sua proposta, che la conversione era accettabile in vista del notevole vantaggio economico che ne avrebbe avuto il movimento turistico della riviera.

Ora cosa avviene tra di noi? Avviene che l'Italia, e particolarmente l'Italia del nord, è accerchiata, per non dire assediata, da un vero schieramento di case di giuoco. Guardate la Francia. Incominciamo a nord, con Douville e Trouville; scendiamo verso la costa spagnola con Biarritz, splendida e celebre casa di giuoco; veniamo verso l'Italia e tutta la Costa Azzurra ne è piena, Cannes, Nizza, Aix-Les-Bains e più su, sul Lago di Ginevra, Evian. Al di là della Francia, il Belgio ha la grande casa di giuoco di Ostenda; più in giù la Spagna come ho detto ha San Sebastiano, a fianco della Spagna il Portogallo ha l'Estoril.

L'onorevole Ricci nel suo discorso ritenne che non fosse giustificata la permanenza di queste case da giuoco da ragioni turistiche, in quanto che non disponiamo di statistiche che possano rilevare il numero degli stranieri che le frequentano e, quindi l'attrazione che esercitano sull'elemento straniero. L'obbiezione era degna di risposta, per ciò, per mezzo di deputati amici, io mi sono procurato le statistiche dei municipi interessati. Incominciamo da San Remo: statistiche del '48 '49 '50; nel 1943 abbiamo avuto 108 mila presenze, nel 1949 137 mila, nel 1950, 131 mila. Il comune di San Remo ha redatto fin dal 1948 un memoriale in cui sostiene che la casa da giuoco locale è necessaria alla struttura economica di quel territorio prevalentemente costituita dall'attività turistica » e ha rilevato come senza l'apporto del Casinò non potrebbe mantenersi quell'attrezzatura che costituisce oggidì una grande attrattiva per gli stranieri, perchè nel solo anno

1950 il comune di San Remo e le città vicine (nella proporzione del 50 per cento) ebbero a percepire dal Casinò la notevole somma di 1 miliardo e 200 milioni della quale ebbero ad approfittare, insieme a San Remo, Ventimiglia, Bordighera, Taggia, Imperia, Diano Marina e Ospedaletti.

Venezia, per mezzo del Comune, ci ha procurato statistiche parimenti notevoli: cioè, in 10 mesi i proventi dati al comune di Venezia da parte del Casinò ammontano nel 1949 ad 1 miliardo e 28 milioni, nel 1950 a 949 milioni. Una lettera ufficiale di quel Comune — e che ho in mano — ci avverte che il provento della casa da giuoco « fa parte delle entrate ordinarie del bilancio del comune di Venezia e di esso costituisce circa il 25 per cento », mentre per far fronte alle spese straordinarie anche di modesto ammontare il Comune, da qualche anno, deve ricorrere all'assunzione di debiti a breve scadenza. Il comune di Venezia lancia quasi un grido di allarme, e fa capire a chiare note, facendosi forte delle esigenze economiche locali, che impongono speciali attrezzature artistiche e turistiche, che il suo bilancio non potrebbe forse reggere ove non ci fosse questo largo provento del miliardo annuo, da parte del Casinò. Circa la presenza dei forestieri qui abbiamo una statistica che riguarda l'annata dal 1° novembre 1950 al 31 ottobre 1951. Il primo posto è tenuto dagli americani con 6.400 persone.

RICCI FEDERICO. Queste statistiche riguardano i forestieri che hanno frequentato il Casinò o quelli che sono andati a Venezia? Ritengo riguardino quelli che sono andati a Venezia.

GASPAROTTO. Riguardano gli stranieri venuti a Venezia ed entrati al Casinò; così dice la statistica avuta da Venezia, accompagnata da una lettera ufficiale in data 4 dicembre 1951, diretta ad un nostro collega qui presente, — che poi l'ha passata a me —. In prima linea dunque 6.438 cittadini degli Stati Uniti; al secondo posto vengono gli inglesi, con 4.822 visitatori; poi i cittadini del sud America con 2.921; poi la Francia con 2.662; la Svizzera con 2.535.....

RICCI FEDERICO. Quanti sono gli italiani?

GASPAROTTO. Gli italiani, certamente, sono in numero cinque o sei volte maggiore.

RICCI FEDERICO. Le sue statistiche non dicono quanti sono gli italiani entrati a Venezia ed a San Remo: questo è il punto importante invece.

GASPAROTTO. Io sono pronto a riconoscerle che gli italiani sono in numero ben maggiore. Per esempio vi sono andato una volta sola in vita mia — e per curiosità — e probabilmente figuro anche io come italiano presente!

Però, il comune di Venezia ha avuto questa accortezza, di mandare la nota totale: 31.238 forestieri frequentatori del Casinò. Riconosco che è una cifra se non molto cospicua, notevole: essa va dal 1° novembre 1950 al 31 ottobre 1951. Sono, dunque, 31.238, press'a poco come quelli che frequentano il casinò di San Remo. Ma il comune di Venezia ci ha mandato perfino la nota nominativa dei frequentatori, nota che sarebbe interessante leggere, il che non faccio per non sollevare... complicazioni di carattere internazionale. Vi figurano: il primo Ministro di una grande nazione, acclamato da tutto il mondo; vi figurano avventurose miliardarie americane, spose o già spose di principi indiani; vi figurano primi ministri, presidenti di repubblica, ambasciatori presso l'Italia o altre Nazioni; grandi stelle del cinema; principi di tutte le nazioni asiatiche, un imperatrice dell'Asia, addirittura, e finalmente due re attualmente regnanti. Come ho detto, non voglio cadere nel pettegolezzo e nel banale, e rinunzio a leggere la interessante rassegna, ma se l'amico Federico Ricci avesse vaghezza o curiosità di leggerla tutta, vedrebbe che egli avrebbe motivo di deliziarsene.

E finalmente il piccolo comune di Campione manda questa scheletrica statistica presago certo dell'obbiezione dell'onorevole Ricci. Nel 1949, su un totale di 78.460 giornate di presenza, figurano ben 32.236 presenze di stranieri.

Questi dati me l'ha consegnati personalmente il Sindaco che è colui che ha avuto il coraggio di fondare, durante l'occupazione tedesca, la piccola Repubblica libera di Campione. Ho detto del 1949, ora nel 1950, su un totale di 71.120, figurano 28.675 presenze straniere; nel 1951, su un totale di 73.815, 27.475 presenze, il che spiega perchè la Svizzera qualche volta — meglio di me lo sa il ministro Scelba — ha rivolto, se non rimostranze,

cortese invito all'Italia di togliere di mezzo questo casinò che costituisce una concorrenza alla già fiorente industria turistica svizzera. Ora, anche questo piccolo casinò ha dato 480 milioni annui alla Provincia, 200 milioni al Comune, e ha fatto una larga elargizione all'Ospe-dale italiano di Lugano.

Ora, cosa ci siamo proposti noi? Noi siamo d'accordo con l'onorevole Ricci di fare la campagna contro il gioco, e la faremo. Siamo d'accordo con la terza e quarta parte della mozione, nel senso che bisogna combattere i giochi di azzardo e che non bisogna aprire nuove case da gioco. Ma a questo ha già risposto il Governo, e la domanda è superflua; è una ripetizione inutile e direi quasi offensiva verso il Governo: qui non c'è di mezzo la questione politica, c'è la questione morale. Rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Liguori, segretario del gruppo parlamentare, il 29 novembre del 1950 l'onorevole Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, certamente autorizzato dal titolare del Dicastero onorevole Scelba, ha risposto in pieno, impegnandosi a combattere i giuochi d'azzardo, tanto è vero che ha fatto queste precise dichiarazioni: « Sulla questione dei giuochi d'azzardo e delle case da giuoco debbo riferirmi agli articoli 118 e 123 del Codice penale, costituendo l'esercizio dei giuochi medesimi reato punibile a' sensi di detti articoli, per cui escludo ogni possibilità di autorizzare l'esercizio di giuochi di questo genere. Occorrerebbe quindi — soggiunge — una legge speciale che il Governo non ha per ora intenzione di promuovere perchè i giuochi d'azzardo sono già proibiti dal Codice penale, ed è dovere del Governo di combatterne l'esercizio », e ciò è stato dichiarato anche alla Camera nella seduta del 18 novembre 1948, in sede di risposta scritta a interrogazione presentata da altri parlamentari, nel senso che il Governo ha sempre dichiarato che non intende estendere questo concetto a nuove case da giuoco. Le notizie alle quali l'interrogante si riferisce sono frutto di invenzioni giornalistiche, in quanto sono pronto ad escludere ogni intenzione del Governo di aprire nuove case da giuoco ». Questo si chiama parlar chiaro. E non vi è dubbio che l'onorevole Scelba, se volesse intervenire in questa discussione non potrebbe

che confermare queste dichiarazioni, rese un anno addietro dall'onorevole Bubbio. Ebbene, che cosa ci proponiamo allora di fare noi? Siamo così d'accordo sull'alto principio che ispira la mozione, che noi rappresentanti italiani nell'Associazione interparlamentare del turismo abbiamo già deliberato di fare la proposta per il prossimo congresso, che avrà luogo nel 1952, per la disciplina generale internazionale delle case da giuoco, allo scopo di ottenere la uniformità legislativa. In quell'occasione domanderemo la chiusura di tutte le case da giuoco, e se l'onorevole Ricci volesse accettare l'incarico di relatore, saremmo lieti di darglielo. Anzi, potrei favorirgli l'amplissimo materiale che ho già raccolto in argomento, con il generoso aiuto — debbo riconoscerlo — dell'Ufficio legislativo del nostro Senato che lavora alla perfezione. Non creda l'onorevole Ricci che questa sia una mossa meramente platonica, diretta a placare la sua nobile indignazione. No, vi sono dei precedenti che ci autorizzano ad avanzare con serietà questa proposta: già due anni fa il congresso interparlamentare del turismo, a Genova, ha deliberato la uniformità legislativa in materia di passaporti; principio accettato da tutti gli Stati, tanto è vero che in quasi tutti gli Stati europei, eccettuati pochi, due o tre, il visto per i passaporti è stato abolito, e la legislazione internazionale su base ancor più uniforme domandata dal congresso come quello del passaporto internazionale è già in via di attuazione. Ma vi è di più; nel recentissimo congresso di Atene del 1951, del giorno 10 settembre, abbiamo, a voti unanimi, su proposta del relatore francese Gozart, appoggiato dal delegato svizzero, adottato questa risoluzione: « per ciò che concerne la legislazione in materia alberghiera si domanda la sua unificazione sul piano internazionale ». E per una particolare deduzione a questo principio si è domandata, sempre a voto unanime, la uniformità legislativa in materia di classificazione di alberghi, di modo che gli alberghi di prima, di seconda e terza categoria avessero le stesse caratteristiche in tutto il mondo, o quanto meno in tutti gli Stati associati. Siamo già sulla via di questa internazionalizzazione degli strumenti turistici, perchè non si faccia della concorrenza illecita da parte di un Paese contro l'altro...

MAZZONI. Il principe di Monaco non firmerà mai...

GASPAROTTO. Stia tranquillo, onorevole Mazzoni, che qui in materia di principi morali non vi è alcuna discordia. Parlo franco: io intendo e noi intendiamo difendere gli interessi del nostro Paese perchè a scapito nostro non si avvantaggino solo i Paesi vicini; intendiamo difendere il turismo italiano, il quale purtroppo per l'incomprensione di molti, compresi Governo e Parlamento, in Italia non ha ancora preso il posto che merita. Quando in Italia il turismo sarà trattato alla stregua della Francia, dove quest'anno l'afflusso dei forestieri è stato così imponente che non vi era un posto libero negli alberghi, e soprattutto sulla Costa Azzurra; quando il turismo in Italia sarà trattato con mezzi economici adeguati come in Svizzera, allora faremo a meno delle case da gioco. Per il momento, si deve soprassedere, perchè il disarmo nostro andrebbe solo a profitto delle Nazioni concorrenti più forti di noi, che vorremmo mettere su un piano di uguaglianza con noi. Il principio resti salvo, ma resti vigile anche la difesa dei nostri interessi, e se, onorevole Ricci, sul terreno interparlamentare dovessimo andare incontro ad una delusione, allora riporteremmo ancora la questione davanti al Senato italiano e diremo la nostra ultima parola alla stregua del nostro interesse e soprattutto del nostro decoro nazionale. (*Applausi*).

Presentazione di relazione.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. A nome della maggioranza della Commissione ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (2014-Urgenza).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Menghi della presentazione della predetta relazione, che sarà stampata e distribuita.

Poichè su questo disegno di legge il Senato votò l'adozione della procedura d'urgenza, il termine di due giorni per l'inizio della discussione è ridotto ad un giorno. In conseguenza, il

disegno di legge potrà essere iscritto, per la discussione, nell'ordine del giorno della seduta di giovedì prossimo.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospensiva insita nell'ordine del giorno presentato dal senatore Gasparotto hanno facoltà di parlare due senatori a favore e due contro.

Ha chiesto di parlare contro il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Se l'onorevole Gasparotto avesse capovolto il suo discorso e messo in testa la coda, la quale tuttavia pecca di una grande ingenuità internazionalistica che non è conforme alla sua età ed alla sua esperienza, io potrei anche restare qualche minuto perplesso. Ma poichè egli ha premesso uno studio elaborato, e una diligente statistica — questa statistica è capace di tutto! — poichè egli ha debordato dal tema internazionalistico che si poteva esporre in due parole (« signori, si tratta di fare l'unione europea, l'unione mondiale, per decidere la chiusura delle case di gioco in tutto il mondo ») non si può discutere più sul serio di questa idea. Dal momento che occorre, amico Gasparotto, anche la firma del principe Grimaldi di Monaco, se Grimaldi non firmasse, Gasparotto avrà sempre il diritto di venire a dire che non accetta la chiusura perchè c'è la bisca di Montecarlo che porta via i forestieri.

No, la verità è questa: che attraverso la sospensiva si vuole un seppellimento. Per l'onore del Senato, per l'onore delle idee, per l'onore della moralità, per l'onore della franchezza che è il titolo che tutti gli uomini devono avere, io dichiaro quindi che voterò contro, perchè gli argomenti che ho sentito non mi convincono. Quando mi avrete ben dimostrato che ci sono dei municipi che vivono del gioco, non ne avrete dimostrata la moralità. Il turismo è una grande idealità, è una espansione umana che vive del sole, dell'arte e delle bellezze, non vive sul vizio; un turismo che vive sul vizio è una abiezione morale.

ANFOSSI. Ma non vive sul vizio!

MAZZONI. Ho saputo che il Governo italiano — e vorrei anche dire che non ha fatto

male del tutto — ha adoperato il pollice forte nei riguardi della Repubblica di San Marino. E va bene, c'è chi strilla, ma io non strillo perchè ho visto che se non si comincia da qualcuno, voi portate sempre la questione su tesi internazionale e si rimanda sempre il problema. Qui è il grande trucco di questa discussione. Ora, non ci dividiamo tra moralisti ed immoralisti. Io sono persuaso di essere un uomo morale tanto quanto lo è il collega Gasparotto; ma ci sono delle ragioni e delle condizioni elettorali, e situazioni particolari che costringono e vincolano l'espressione della moralità, che è cosa diversa dal moralismo. Io amo la morale e detesto i moralisti che sono dei pedanti della morale: e in questo caso non si tratta di pedanteria.

Signori miei, io ho sentito scandalizzarsi perchè un ricco miliardario straniero è venuto in Italia, a Venezia, ha comprato il palazzo Labia, ha speso centinaia di milioni, e poi regalerà il palazzo alla città, ed ha fatto lavorare tanta gente; eppure c'è della gente che in nome della morale si è scandalizzata! Ed ora debbo sentire la statistica delle signore americane che si sono venute a far spelacchiare dal gioco in Italia e vedere il loro caso collocato nel bilancio delle cose utili per la dignità e per l'economia della Nazione. Lasciatemi dire, collega Gasparotto, che io della dignità della Nazione ho una opinione diversa.

Questo vizio va colpito, questo vizio va affrontato, questa discussione generale va fatta, e non bisogna rimpiazzarsi dietro le ipocrisie di un formalismo internazionale, di un turismo che ha il diritto di portare alto sulla fronte il proprio *plumage*, e non è vincolato al « baccherà » o al « trente e quarante ».

Volete la sospensiva ad una data fissa? Volete affermare fin da questo momento che noi non siamo tetragoni al senso morale? Volete affermare fin d'ora che, per esempio, esistono dei vincoli per cui avendo alcune città una specie di garanzia fino ad un certo periodo sarebbe ingiusto di colpo strappare loro questo disonorevole cespite? Ponete chiara la questione; affrontatela subito, ma non andate a tirare in ballo delle storie internazionali o turistiche, che servono per mascherare dietro di esse il desiderio di seppellire la questione. Questa Re-

pubblica, alla quale facciamo serenare tutti i giorni, non si difende con l'immoralità e badate che la immoralità trascinerà con sé, ora i ricchi, in seguito anche i poveri. Sono atterrito tutte le domeniche quando passo davanti a certe botteghe e vedo operai, impiegati, che stanno con il cuore che trema ad aspettare un 12 o un 13. Signori, un Paese nel quale la coscienza degli uomini si polarizza sul giuoco d'azzardo è un Paese che sta guastandosi la coscienza morale. Bisogna avere il coraggio di dirlo, voterò contro, per questo voterò contro perchè c'è l'ipocrisia nella domanda di sospensiva.

GASPAROTTO. Non è vero.

MAZZONI. Se ritorneremo sulla questione ci troveremo di fronte, voi con le vostre tesi internazionalistiche e noi con i nostri principi morali, e vedremo tutte le conseguenze dirette e indirette che discendono dal giuoco che non si difende con certe statistiche, perchè vorrei sapere anche quanti sono tra quelli che giocano i giovani di famiglia che hanno rubato in casa o gli impiegati che hanno sottratto denaro alle casse delle Banche. L'immoralità si difende così, e per questo guardiamoci in faccia con occhi chiari. Volete la sospensiva? Motivatela in altro modo; così è una sospensiva immorale ed io voterò contro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare contro la sospensiva il senatore Ricci Federico. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Pochissime parole. Io mi sarei aspettato dal collega Gasparotto una discussione di merito, non una proposta di sospensiva. Ha detto bene il senatore Mazzoni, questo è un deviare, uno sfuggire la questione, un rinviarla alle calende greche. Quando deciderà questo congresso internazionale?

GASPAROTTO. Nel 1952.

RICCI FEDERICO. Non ci credo. Quale possibilità c'è che decida a favore? Allora forse svilupperete qui le ragioni del decoro del Paese cui avete accennato alla fine del vostro discorso. Sviluppatele fin da oggi e pensate fin da oggi quanto male fate al Paese mandando avanti questo stato di cose che non conclude nè in un senso nè in un altro. Non aggiungo parole perchè dovrei entrare in merito, mentre, come ha ammonito il Presidente, debbo limitarmi alla pregiudiziale sospensiva. Mi riservo di

entrare in merito poi, se la sospensiva sarà respinta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a favore della sospensiva il senatore Tonello. Ne ha facoltà.

TONELLO. Abbiamo toccato un argomento molto scottante. L'altro giorno quando l'onorevole Ricci mi porse il foglio per firmare, lo firmi mai perchè nessuno, almeno tra noi, è favorevole alle case da giuoco. C'è una realtà però che ci incatena: perchè dobbiamo essere proprio noi nel nostro Paese a mettere in pratica la morale, mentre gli altri non la mettono in pratica? C'è San Remo, c'è Venezia ed anche Campione. L'altro giorno i miei amici di Campione, perchè sapete che fui parecchi anni anche nella Lombardia, mi scrissero quasi spaventati: pare che Scelba voglia cominciare ad abolire il casinò di Campione. È giusto questo? O aboliscono tutti i Casinò o ci lascino vivere finchè aboliscano anche gli altri due.

Di fronte a questa logica ho detto: è giusto, se aboliscono Campione, devono abolire anche San Remo e Venezia e mi dispiace per voi amici di Campione, perchè voi avete dato una rilevante somma all'ospedale italiano di Lugano per la costruzione di una grande sala operatoria, sala che gli italiani di Campione non avrebbero mai potuto erigere e l'istituzione nobilissima dell'ospedale italiano sarebbe rimasta arretrata. Ho risposto: vedrete che Scelba aspetterà ad abolire il Casinò di Campione dopo che avrà abolito gli altri due. Tanto è immorale avere una casa da giuoco come averne dieci.

È propizia questa privazione che noi faremo, indubitabilmente grave tanto per Venezia, quanto per San Remo oltre che per Campione? No, onorevoli colleghi. Una volta impostata una questione, si dice, bisogna risolverla. Ci sono tante questioni che si sono impostate e non si sono mai risolte specialmente nella vita finanziaria. Io non tremo per la salute degli sfaccendati che frequentano le case da giuoco, vorrei anche che venissero fuori tutti spennacchiati, tutti derubati, così imparerebbero a non andare nelle case da giuoco.

Il problema non è quindi urgente e non è vero che il Paese si sentirebbe disonorato se, una volta affacciato il problema dell'abolizione delle case da giuoco, esso non fosse subito affrontato. Ci sono tanti problemi che potremmo

affacciare e che sarebbe veramente un disonore per il nostro Paese se non fossero risolti. Facendo mie, quindi, tutte le considerazioni (pur non arrivando alla sua eloquenza di padre Cristoforo) dell'amico Mazzoni, sono del parere che si possono dire delle belle parole, ma il mondo bisogna osservarlo come è, ed io credo che se le case da giuoco sono una ingiustizia, una corruzione, non di meno vi sono ben altre corruzioni e ben altre ingiustizie che dobbiamo sanare. (*Commenti*). Ad ogni modo non difendo le case da giuoco, anzi, se c'è un uomo che odia simili luoghi di vizio e di corruzione sono proprio io. Ma non crediate che il popolino apprenda il cattivo esempio proprio dalle case da giuoco: il cattivo istinto è innato ed è necessaria una lenta opera di rieducazione, che a noi tocca di compiere in mezzo alle classi lavoratrici, in mezzo alla povera gente per togliere loro questa passione. Non crediate, comunque, che il popolano pensi: « Se il conte tale, il marchese tale, la vedetta tale spendono milioni alle case da giuoco, io voglio spendere la mia paga settimanale ». Non è questo il ragionamento che si fa: essi assecondano questo vizio perchè è implicito nell'animo umano.

Si dice che certi argomenti, una volta trattati non possono più essere lasciati da parte: ma ci siamo fermati sulla abolizione delle case di tolleranza! E in fondo anche queste sono altre case di tolleranza. È un male? Sarà un male necessario, se volete, in questo momento, ma non credo.

Per questo, pur facendo mia la repulsione morale per le case da giuoco, affermo che se bisogna abolirle bisogna deciderlo per tutte, e non incominciando da Campione, perchè una volta deciso, bisogna abolire contemporaneamente tutte le case da giuoco. Sarà quindi opportuno andare avanti ancora in questo modo perchè non in tutti i casi si potrà usare il manganello alla fascista come per San Marino. E vedrete che si tirerà avanti per altre case da giuoco come si è tirato avanti fino adesso. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare a favore della proposta di sospensiva, prego l'onorevole Ministro dell'interno di esprimere il suo avviso sulla proposta stessa.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, il Governo è pronto a discutere la mo-

zione Ricci quando il Senato lo desidera e perciò si rimette al Senato per la proposta di sospensiva dell'onorevole Gasparotto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Gasparotto ed altri, implicante la sospensiva sulla mozione dei senatori Ricci Federico ed altri. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato, mentre aderisce all'alto principio cui si ispira la mozione, riconosce l'opportunità che la disciplina delle case da gioco trovi la sua regola in una legislazione internazionale possibilmente uniforme, e all'uopo si affida al Governo e alle rappresentanze parlamentari nei congressi internazionali, e particolarmente in quello del turismo, perchè la materia sia trattata in concorso colle rappresentanze estere, al fine di conseguire l'auspicata unificazione legislativa, onde non ne resti pregiudizio al movimento turistico italiano. E pertanto delibera di rinviare la presente discussione ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Ho l'onore di presentare, per conto del senatore Gramegna, la relazione di minoranza sul disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (2014-Urgenza).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Gavina della presentazione, per conto del senatore Gramegna, della predetta relazione, che sarà stampata e distribuita unitamente alla relazione di maggioranza presentata dal senatore Menghi.

ZELIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI. A nome della Commissione speciale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero » (2015-Urgenza).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Zelioli della presentazione della predetta relazione che sarà stampata e distribuita.

Il relativo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno della seduta di giovedì prossimo insieme con l'altro disegno di legge riguardante le norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Desidero sapere dal Ministro dell'interno (in verità io ho rivolto la mia interrogazione al Presidente del Consiglio, ma eccezionalmente posso accettare che risponda anche il Ministro dell'interno) se, nella prima seduta nella quale saranno poste all'ordine del giorno le interrogazioni, è disposto a rispondere alla mia interrogazione sull'arresto del deputato Marchesi ...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Arresto?

CONTI. Caricamento su una jeep della Polizia, per essere preciso.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo è sempre pronto a rispondere.

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà allora iscritta nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se intenda apportare, particolarmente in alcuni settori, adeguate rettifiche alla politica in atto, imposte dalla grave situazione determinata dai disastri che hanno colpito una così vasta parte del territorio italiano, situazione per la quale urgono inoltre provvedimenti anche per compiere tempestivamente tutto quanto potrà prevenire altri danni che, per deprecabili alluvioni primaverili, potrebbero verificarsi in modo speciale nella Valle padana (380).

PALLASTRELLI.

PRESIDENTE. Questa interpellanza sarà svolta nella seduta che il Senato determinerà, sentiti il Governo e l'interpellante e senza discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare coi fondi residuati dalle leggi 8 marzo 1949, n. 75 e 5 settembre 1951, n. 902, nei confronti del piccolo naviglio da cabotaggio e della pesca, la cui attività ha così chiara importanza nell'economia del Paese, tenuto anche conto delle perdite subite durante la guerra e della necessità di provvedere al rinnovamento di tale naviglio in base alle nuove esigenze (1913-*Urgenza*).

CARELLI.

Al Ministro di grazia e giustizia: perchè spieghi i motivi per i quali sono custoditi in stabilimenti di pena italiani cinque sudditi albanesi — Hasa Dalip di Essen, Muka Ibrahim di Isch, Avrami Coll fu Eftimi, Sela Qazir di Alip, Gikallari Axi di Arif — che furono condannati nel 1939 e 1940 dai tribunali albanesi di Tirana e di Elbasan per fatti avvenuti in Albania e poi, in forza del regime d'arbitraria occupazione di quel Paese ad opera del governo fascista, furono trasferiti per la espiazione della pena in Italia;

e dica se, considerando ciò contrario ai principi del diritto pubblico internazionale e ai diritti elementari dell'uomo e del cittadino nonchè indecoroso per la Nazione italiana così umiliata al ruolo di carceriera, non intenda provvedere all'immediata consegna dei cinque detenuti sunnominati alle autorità albanesi, le sole che abbiano titolo a custodirli nonchè a definirne l'attuale posizione giuridica (1914-*Urgenza*).

TERRACINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e al Ministro dell'interno, per conoscere: 1) se e quale fondamento abbiano le affermazioni fatte alla Camera austriaca da alcuni deputati e riportate da agenzie e giornali italiani secondo cui il nostro Paese non rispetterebbe l'Accordo italo-austriaco firmato a Parigi il 5 settembre 1946. E se, in caso contrario, il Governo non creda opportuno fare i passi del caso e accertare se, come si dice, tale concertazione di voci (che ha avuto risonanza anche nel Parlamento inglese dove, secondo informazioni Reuter, si è giunti perfino ad affermare che la situazione della minoranza tedesca in Alto Adige è *diventata allarmante*, e che l'Italia non ha mantenuto *nemmeno una* delle promesse fatte circa i diritti della minoranza), non sia dovuta anche a manovre di elementi interessati; 2) se sia esatto che parlamentari di lingua tedesca abbiano interessato di persona il Ministro degli esteri austriaco per sollecitarlo a muovere lagnanze al Governo italiano per pretese inadempienze da parte di quest'ultimo all'Accordo di Parigi (1915).

TUPINI.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se intenda revocare le intimazioni di sfratto contro le 40 famiglie degli stabili di via Guglielmo Massaia 39, alla Garbatella (Roma), e quelle contro moltissime altre povere famiglie di lavoratori e di pensionati di altri stabili dell'Amministrazione postelegrafonica, pure in Roma, tenendo conto della eccezionale deficienza di abitazioni della capitale e della condizione tristissima in cui verrebbero a trovarsi tanti cittadini fra i quali molti vecchi, bimbi e ammalati (2025).

BERLINGUER.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quando sarà approvato il primo stralcio del progetto di piano regolatore di ricostruzione della città di Brescia, che da quasi un anno vaga per gli uffici « competenti », pur avendo

già ottenuto la completa adesione dei privati interessati ed essendo ormai la nuova linea di fabbricazione obbligata dalle porzioni adiacenti già ricostruite da oltre un anno (2026).

BUIZZA.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i motivi del ritardo all'inizio dei lavori per la costruzione dell'edificio postale in Vittoria (Sicilia), di cui il Ministro assunse formale impegno nella relazione al bilancio del corrente anno, e se vi siano ostacoli che si frappongono alla esecuzione di un'opera urgente ed improrogabile (2027).

MOLÈ Salvatore.

Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri, confermando la comunicazione fatta dal senatore Giacometti nell'intervento al Senato del 30 maggio 1951, rimasta senza risposta da parte del Ministro del tesoro, i sottoscritti interrogano il Ministro del tesoro stesso ed il Ministro degli affari esteri per avere precisazioni sui rapporti tra l'O.N.U., l'Inghilterra e l'Italia in materia di creazione della moneta della colonia somala e precisamente sull'esistenza di un accordo diplomatico per il quale l'Italia dovrebbe rimborsare all'Inghilterra 17 milioni di sterline, che si riferiscono a spese di amministrazione della gestione precedente della Colonia, che non competono all'Italia, rimborso che graverebbe sul Tesoro per un miliardo e trecentosessanta milioni (2028).

GIACOMETTI, GRISOLIA, LANZETTA.

Al Ministro dell'interno, per sapere che ne pensa dell'operato del Prefetto di Taranto, che non ha creduto di dare corso alla decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato del 20 aprile 1951, notificata il 4 maggio corr., con la quale veniva annullato il decreto di nomina del Commissario prefettizio al Comune di Taranto, adducendo a pretesto la incompetenza del Consiglio di Stato a giudicare il ricorso a suo tempo inoltrato dagli amministratori della città, e che unica autorità competente sia la Magistratura ordinaria (Corte di Cassazione a Sezioni unite) alla quale egli ha proposto ricorso.

Se non creda l'onorevole Ministro disporre perchè sia eseguita immediatamente « secondo legge » la decisione in parola, dato che il ricorso alla Cassazione non ne sospende l'esecuzione (Articolo 37 della legge 1947 sull'elettorato attivo) (2029).

VOCOLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, per sapere se è compatibile con la dignità di una grande Nazione democratica inferire con metodi vessatori contro la piccola Repubblica di San Marino per controllare quanti si recano in quella terra libera, violando così norme e impegni di natura anche internazionale e compromettendo le attività turistiche della regione romagnola (2030).

MACRELLI.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere: 1) se di fronte al graduale constatato esaurimento dei depositi americani di zolfo, non intenda adottare provvedimenti per valorizzare nel miglior modo i giacimenti della Sicilia, della Romagna e del Beneventano; 2) se non creda opportuno, anche per rispondere alle necessità nazionali e per lenire la disoccupazione locale, disporre per la riattivazione dei pozzi petroliferi in territorio di Selvapiana, nel comune di Bagno di Romagna (Forlì) (2031).

MACRELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti di urgenza — ma definitivi e concreti — intenda adottare perchè nel futuro siano scongiurate le disastrose alluvioni, che anche recentemente si sono verificate soprattutto in Emilia e Romagna (2032).

MACRELLI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se vogliono — come si auspica — a conclusione le annose pratiche intercorrenti tra le amministrazioni delle Ferrovie dello Stato e la Società Nazionale Ferrovie e Tramvie (concessionaria della linea Cremona-Rovato-Edolo) per il raccordo della stazione S.N.F.T. con la stazione FF.SS. di Cremona. L'interesse del pub-

blico e del servizio sollecita il superamento delle difficoltà, che l'interrogante ritiene di esclusivo ordine amministrativo e gradirebbe conoscere (2033).

ZELIOLI.

PRESIDENTE. Non essendo ora presenti i Ministri competenti, essi saranno invitati ad indicare il giorno in cui potranno rispondere alle interrogazioni con richiesta di urgenza.

Domani, mercoledì 12 dicembre, due sedute pubbliche, alle ore 10 e alle ore 16, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Perchè dicano se si siano fatti interpreti al Governo albanese della profonda riconoscenza della Nazione per la consegna effettuata, a sue esclusive cure, delle salme dei partigiani italiani caduti nelle terre al di là dell'Adriatico nella comune eroica lotta contro il comune feroce nemico tedesco; e se, dinanzi a tale gesto di schietta e commovente amicizia, non ritengano di dover finalmente e risolutamente romperla coi gruppi fascisti albanesi, ai quali fino ad ora si è concessa interessata ospitalità in Italia e complice protezione nell'attività ignobile che concertano e svolgono contro l'indipendenza del loro Paese; nonchè per sapere se e come abbiano risposto alle Note con cui il Governo albanese ha denunciato i più recenti episodi di comprovata collusione fra codesti gruppi e organi responsabili dello Stato italiano, Note pubblicate sulla stampa dei Paesi occidentali e riportate anche da numerosi giornali italiani di informazione (291).

CARRARA. — *Ai Ministri degli affari esteri, della difesa e del tesoro.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo circa l'adempimento degli impegni assunti anche in Senato, per effettuare il trasporto in Italia dei resti dei caduti di Cefalonia e per assicurare, nella doverosa realizzazione di un preciso dovere nazionale, la degna conservazione in Patria di queste salme gloriose (344).

PALUMBO Giuseppina (GRISOLIA) — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti si intende adottare in seguito alle continue richieste di rimpatrio dei lavoratori emigrati in Argentina e particolarmente dopo la massima richiesta di oltre 10.000 emigrati che chiedono di tornare in Italia, in quanto le condizioni di lavoro e la impossibilità di effettuare le rimesse alle loro famiglie rendono impossibile la permanenza in quel Paese. Tutto ciò in dispregio agli Accordi stipulati con i Trattati di emigrazione e malgrado gli svantaggiosi Accordi e Convenzioni commerciali, stipulati dal Governo italiano con il Governo argentino per garantire come contropartita un normale andamento del fenomeno emigratorio in tutti i suoi aspetti e particolarmente la regolarità delle rimesse (346).

FORTUNATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — La legge 24 dicembre 1950, n. 1165, che regola la fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, all'articolo 3 prevede che il servizio di distribuzione, delle targhe deve essere fatto da parte dei Comuni e che lo Stato può concedere ad Enti il servizio di fabbricazione e vendita dietro corresponsione di un canone da parte dell'Ente concessionario.

Il decreto ministeriale 1° marzo 1951, n. 1424, del Ministro per i lavori pubblici, all'articolo 4 stabilisce che il prezzo massimo di vendita delle targhe, da parte dei Comuni, è fissato in lire 620, oltre alla corresponsione di una tassa di verifica, di cui al quarto comma dell'articolo 45 regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

La circolare a stampa dell'E.N.A.L. in data 31 marzo 1951, n. 010, di Prot., oggetto « Targazione veicoli a trazione animale » dice: « Il Ministero lavori pubblici con decreto ministeriale n. 1424 del 1° marzo 1951 ha stabilito in lit. 20, per targa, il compenso spettante ai Comuni per il servizio di distribuzione e per la cooperazione con l'Ente » (disposizione inesistente nel decreto medesimo) e si riserva di indicare ai Comuni le

misure più idonee onde attuare nel migliore modo l'incarico ad essi affidato.

La circolare n. 10588/61 A I del Ministero dei lavori pubblici in data 7 maggio 1951, nel comunicare che il Ministero ha dato in concessione all'E.N.A.L. il servizio di fabbricazione delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale e cessione ai Comuni, prevede che l'E.N.A.L. prenda opportuni accordi con i Comuni per l'espletamento dei servizi alla stregua delle norme contenute nella legge 24 dicembre 1950, n. 1165, nel decreto ministeriale 1° marzo 1951, n. 1424, e nella convenzione all'uopo stipulata dall'Ente stesso col Ministero dei lavori pubblici.

Il comune di Bologna e, ritengo, anche gli altri Comuni, non hanno affatto avuto conoscenza della convenzione stipulata dall'E.N.A.L. con lo Stato.

Difatti è stata predisposta un'attività che, abusando dei Comuni e contando sulla scarsa conoscenza delle disposizioni vigenti, confonde interessi privati ed esigenze pubbliche e induce i cittadini a compiere atti e prestazioni cui non sono assolutamente tenuti.

Infatti l'E.N.A.L. ha preparato:

A) la cartolina d'invito da usarsi da parte delle Amministrazioni comunali dove fra l'altro è detto: « lire 40 per diritti comunali »;

B) il manifesto a firma del sindaco dove, oltre ad essere ripetuta la dizione « lire 20 per diritti di distribuzione », è pure detto: « La polizia stradale, i carabinieri sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza »;

C) un opuscolo, sotto la voce « Edizioni E.N.A.L. », intitolato: « Nuova targa regolamentare per i veicoli a trazione animale - Raccolta disposizioni e decreti », nel cui frontespizio è apposto lo stemma della Repubblica e in cui a pagina 13 fra l'altro è detto: « I carri agricoli muniti della targa speciale - CARRO AGRICOLO - ... godono delle seguenti esenzioni dalla tassa di circolazione:

1) esenzione totale per i carri di cui all'articolo 220 lettera g) del testo unico per la finanza locale;

2) esenzione parziale (50 per cento) per quelli non compresi nell'articolo 220 anzidetto ».

Le esenzioni sopra citate erano già previste dagli articoli 214 (50 per cento) e 220 lettera g) del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, e il Ministro delle finanze con circolare n. 9631, del 14 giugno 1932 (vedi ampio commento del capo divisione al Ministero delle finanze Emilio Pugliesi, fatto all'edizione 1949 del testo unico per la finanza locale) prescriveva, per i carri agricoli, l'apposizione di una targa, da fissare presso la targa regolamentare, di centimetri 20×10, che poteva essere fatta anche dal proprietario; inoltre il decreto ministeriale 1° marzo 1951, all'articolo 1 stabilisce che nella targa regolamentare dovrà essere indicato, se trattasi di carro agricolo evincendone in modo chiaro la inutilità della seconda targa.

L' E.N.A.L. in accordo con la F.A.T.A. (Fondo assicurativo tra agricoltori) ha studiato il modo di vendere, servendosi dei Comuni, a lire 400 una targa per carri agricoli, non strettamente indispensabile, come sopra si è detto, stimolandone l'acquisto con la prospettiva delle esenzioni alle quali, in effetti, i proprietari dei carri avevano già diritto.

La targa proposta dall'E.N.A.L., ed esibita come campione, oltre ad essere di centimetri 9,7×19,7 reca: a destra lo stemma della Repubblica, a sinistra quella della F.A.T.A. (di dimensioni leggermente più grandi) e al centro la sigla E.N.A.L.

In detto opuscolo sono altresì impartite: « Istruzioni particolari ad uso dei Comuni sulla applicazione del servizio nazionale targazione veicoli a trazione animale » dove è illustrato, fra l'altro, il modo di eseguire le operazioni di verifica, per l'accertamento della portata dei veicoli, con l'uso di uno speciale misurino ideato dall'E.N.A.L. stessa.

D) Un bollettario mod. 6 per la prenotazione delle targhe regolamentari.

Questo bollettario reca, sulla copertina, lo stemma della Repubblica a sinistra della dicitura: « E.N.A.L. Servizio Nazionale Targazione Veicoli a Trazione Animale », e nella seconda metà la pubblicità della ditta

Columbia (nastri e carte carbone di massimo rendimento).

E) un *borderau* da compilarsi a cura dei Comuni dietro compenso di lire 3 per nominativo, in cinque copie:

a-b) copie per la fabbrica;

c) copia per l'Ispettore regionale E.N.A.L.;

d) copia per la Direzione provinciale E.N.A.L.;

e) copia a disposizione dei Comuni.

I Comuni a' termini dell'articolo 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, hanno soltanto l'obbligo di istituire un registro matricolare per i veicoli a trazione animale appartenenti a persone che risiedono nel Comune.

F) Un bollettario mod. 7 per la vendita da parte dei Comuni della targa « Carro agricolo ». Sulla copertina di questo bollettario, così come per il bollettario mod. 6, sono riportati lo stemma della Repubblica e la pubblicità della ditta Columbia; nelle singole bollette, da rilasciarsi agli acquirenti delle targhe, vi è nella prima facciata lo stemma della Repubblica soprastante la dizione: « E.N.A.L. - Servizio Nazionale Targazione per i veicoli a Trazione Animale » e più sotto « Polizza di assicurazione F.A.T.A. »; a tergo, a caratteri cubitali, « F.A.T.A. » con lo stemma e più sotto elencate tutte le condizioni di assicurazioni.

G) Una circolare a stampa intitolata: « Spettanze ai Comuni e compensi ai dipendenti comunali per il Servizio Nazionale Targazione Veicoli a Trazione Animale » in cui, oltre a farsi cenno del compenso di lire 3 per nominativo trascritto nei *borderaux*, relativi alle targhe regolamentari, sopra citati, è altresì contemplato il compenso per la vendita della targa CARRO AGRICOLO in complessive lit. 43 così distribuite: lire 20 per accertamento e prenotazione, lire 20 distribuzione e lire 3 per scritturazione elenco.

In detta circolare si dice pure che gli addetti comunali devono rendere edotti i proprietari di carri agricoli che colla prenotazione della targa « Carro Agricolo E.N.A.L. », automaticamente assicurano per due anni

il proprio carro per danni alle persone ed alle cose relativamente agli importi stabiliti dalle condizioni di polizza riportate a tergo della bolletta di prenotazione.

H) Un bollettario mod. 20 da usarsi, per la targazione di tutti gli altri veicoli non a trazione animale, per la vendita di una targa al prezzo di lire 500, coll'erogazione ai Comuni delle competenze previste per le altre targhe.

Questo servizio non è disciplinato nè dalla legge n. 1165, 24 dicembre 1950, nè dal decreto ministeriale n. 1424 del 1° marzo 1951, nè da alcuna circolare del Ministero dei lavori pubblici e logicamente non può essere contemplato nella convenzione che lo Stato ha stipulato con l'E.N.A.L.; non si vede perciò il motivo per cui l'E.N.A.L. avochi a sè pure la fabbricazione di queste targhe, ad un prezzo da essa stessa determinato, quando i Comuni possono disporre per la fabbricazione e la vendita come meglio ritengono.

Lo scrivente presenta l'interpellanza con carattere di urgenza al Ministro per i lavori pubblici per conoscere in base a quali motivi e a quali intendimenti abbia acconsentito e acconsenta di fatto che in una materia così delicata, che investe gli interessi di centinaia di migliaia di cittadini, e il prestigio di tutti i Comuni italiani, siano seguiti i criteri e siano compiuti gli atti suesposti, e per conoscere se intende o meno intervenire immediatamente per eliminare interferenze inammissibili (375).

BENEDETTI Tullio (LUCIFERO). — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi che indussero il Governo ad adottare, nell'assegnazione della crusca, una procedura che ne facilitò la vendita abusiva al prezzo medio di lire 5.400 il quintale, anziché a quello di lire 2.700 (e accessori) stabilito dal C.I.P., causando così agli agricoltori danni per miliardi (110).

SPEZZANO (FERRARI, RUGGERI, REALE Eugenio, FORTUNATI). — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Perchè dichiarati quali siano stati i quantitativi di sottoprodotti (crusca o cruschetto) ricavati dai cereali nazionali e di importazione dall'agosto 1946 in

poi, e a chi e come siano stati assegnati, e se è stata controllata, e come, la fedele esecuzione delle assegnazioni (111).

SPEZZANO (MENOTTI, RUGGERI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se: a) esaminati i documenti fotografici pubblicati dal giornale « Il Paese » nei numeri del 1° e del 5 giugno 1950, dai quali risulta che la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, presieduta dal deputato Paolo Bonomi ha incassato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari lire diciotto milioni per la vendita alla stessa di ventisei mila quintali di crusca, che ai coltivatori diretti erano stati assegnati col preciso obbligo di distribuirli ai suoi soci; b) presa conoscenza delle dichiarazioni dell'onorevole Bonomi (« Messaggero » del 1° giugno 1950) presidente della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, nelle quali (senza specificarne l'ammontare) non nega la vendita della crusca e deduce a giustificazione una autorizzazione ministeriale della quale mai il Ministro dell'agricoltura ha fatto cenno che, comunque, sarebbe illegale; c) considerato che i fatti suddetti costituiscono reati; d) ricordando l'impegno assunto dal Ministro dell'agricoltura nel suo discorso al Senato del 27 maggio 1949 — seduta 214 — di colpire le infrazioni che sarebbero state accertate; hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria o se intendano e quando denunciarli (236).

II. Interrogazioni.

ALLE ORE 16.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo (1608) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

BENEDETTI Tullio. — *Referendum* popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali (970).

2. Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra il Governo

della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950:

a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi;

b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni;

c) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o d'interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato di pace;

d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica;

e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 giugno 1948;

f) Protocollo di firma (1732).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950 (1858).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai marchi di fabbrica o di commercio concluso a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950 (1937) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Modificazioni alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 12 dicembre 1947, n. 1483 (1748-*Urgenza*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B)

(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317) (*Nella seduta del 14 novembre 1951 rinviata la discussione di due mesi*).

V. Discussione di disegni di legge rinviata (per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VI. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione ai-

l'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CLII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXIX);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'arti-

colo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947 n. 1317) (Doc. CXXVII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXV);

contro il senatore BERLINGUER, per il reato di istigazione e delinquere (articolo 414 del Codice penale) (Doc. CXXXVII);

contro il senatore PUCCI, per il reato di diffusione di scritti senza autorizzazione (articoli 113 e 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXLI);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione (articoli 57, 81, capoverso e 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale) (Doc. CLI);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (articolo 266, capoverso, del Codice penale) (Doc. CLXIV).

La seduta è tolta (ore 19,25).

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio Resoconti